

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.3.2004
SEC(2004) 326

Documento di lavoro dei servizi della Commissione

**RELAZIONE SULLA CONSULTAZIONE PUBBLICA IN MERITO AL LIBRO
VERDE SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE**

INDICE

1.	Introduzione	4
2.	La procedura di consultazione	5
3.	Osservazioni generali sui commenti pervenuti	6
3.1.	Una varietà di risposte che riflettono un ampio spettro di interessi e opinioni.....	6
3.1.1.	Contributi da tutta l'Europa, molti da Belgio, Francia, Germania, Austria.....	6
3.1.2.	Contributi da una vasta gamma di categorie di partecipanti	7
3.2.	Il libro verde é stato generalmente accolto con favore, anche se alcuni rimangono scettici	8
4.	Principali risultati della consultazione pubblica	9
4.1.	Consenso sull'importanza dei servizi di interesse generale, ma secondo prospettive differenti.....	9
4.2.	Il ruolo dell'Unione nel settore dei servizi di interesse generale.....	9
4.2.1.	Alcune richieste di introduzione di un obiettivo nel Trattato, ma senza poteri aggiuntivi	9
4.2.2.	Interesse per un chiarimento delle norme comunitarie	10
4.2.3.	Generalmente non si ritiene necessario estendere la regolamentazione specifica per il settore, ma si discute su alcuni casi.....	10
4.2.4.	Per il momento non si avverte la necessità di un regolatore europeo	11
4.3.	Normativa specifica per il settore e quadro giuridico generale.....	12
4.3.1.	La necessità di uno strumento quadro resta controversa.....	12
4.3.2.	Alcune discrepanze e opinioni in merito all'impatto della normativa in vigore.....	14
4.4.	Distinzione tra servizi economici e non economici	15
4.4.1.	L'importanza della distinzione e il suo carattere dinamico sono ampiamente riconosciuti.....	15
4.4.2.	Si avanzano richieste per una più ampia definizione dei servizi non economici.....	15
4.4.3.	Interesse per un chiarimento della situazione delle organizzazioni che forniscono servizi sociali.....	16
4.4.4.	Servizi non economici: si registra un ampio rifiuto del conferimento di poteri addizionali alla Comunità, ma pervengono anche richieste di un loro tutela in quanto componenti del modello sociale europeo.....	16
4.5.	Una serie comune di obblighi	17
4.5.1.	Opinioni divergenti sull'utilità di una serie comune di obblighi di servizio pubblico.....	17
4.5.2.	Alcuni suggerimenti sulla portata degli obblighi di servizio pubblico	17

4.5.3.	Scetticismo riguardo all'estensione dei requisiti ad altri servizi.....	18
4.5.4.	Nessuna normativa dettagliata a livello comunitario	19
4.5.5.	Una richiesta di valutazione dell'attuazione e dell'impatto sulla coesione	19
4.6.	Obblighi specifici per il settore	20
4.6.1.	In generale, non si registra la necessità di obblighi addizionali specifici per il settore, ma solo alcune proposte in tal senso	20
4.6.2.	Scarso sostegno ad un'iniziativa comunitaria sul pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa in questa fase.....	22
4.7.	Definizione degli obblighi e scelta del modello organizzativo.....	23
4.7.1.	Alcune preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici e gli aiuti di stato	23
4.7.2.	Alcuni esempi di ostacoli al mercato interno creati a livello nazionale.....	24
4.7.3.	Nessun sostegno ad una ulteriore armonizzazione degli obblighi di servizio pubblico.....	24
4.7.4.	Un vasto interesse per uno scambio flessibile delle buone prassi relativamente all'organizzazione dei servizi.....	25
4.8.	Finanziamento	25
4.8.1.	Una forte richiesta di chiarimenti sulle norme di finanziamento	25
4.8.2.	Una richiesta a sostegno della libertà degli Stati membri di stabilire la modalità di finanziamento.....	26
4.8.3.	Opinioni divergenti sulla "scrematura"	27
4.9.	Valutazione	28
4.9.1.	Opinioni divergenti sulla portata della valutazione a livello comunitario	28
4.9.2.	Opinioni divergenti sugli accordi procedurali ed istituzionali.....	28
4.9.3.	La valutazione dovrebbe essere pluridimensionale.....	29
4.9.4.	Ulteriori osservazioni	29
4.10.	La dimensione interna.....	30
4.10.1.	Politica commerciale: un invito alla coerenza e ad una maggiore trasparenza.....	30
4.10.2.	La politica di cooperazione allo sviluppo: il ruolo essenziale dei servizi pubblici di base.....	31
	ALLEGATO 1: Tabella riassuntiva di tutti i quesiti proposti ai fini della discussione	34
	ALLEGATO 2: Elenco delle organizzazioni che hanno presentato i propri contributi.....	37

1. INTRODUZIONE

Il 21 maggio 2003 la Commissione ha adottato un Libro verde sui servizi di interesse generale¹. Con la pubblicazione di questo Libro verde, la Commissione si era posta l'obiettivo di stimolare un dibattito sulla promozione della prestazione di servizi pubblici di alta qualità nell'Unione europea. Il Libro verde ha quindi lanciato un'ampia consultazione pubblica sul ruolo generale dell'Unione nella definizione degli obiettivi di interesse generale perseguiti da tali servizi e sul modo in cui questi ultimi sono organizzati, finanziati e valutati. In tal modo, per la prima volta, la Commissione ha avviato una revisione completa e pubblica delle proprie politiche in materia di servizi di interesse generale.

In conformità con i principi generali e i requisiti per la consultazione delle parti interessate fissati dalla Commissione², la presente relazione descrive la procedura di consultazione seguita e analizza i 281 contributi pervenuti nel corso della consultazione pubblica.

Obiettivo della relazione è far conoscere l'ampia gamma e varietà di idee, opinioni e suggerimenti contenuti nei contributi giunti. Senza voler essere esauriente, la relazione cerca di identificare, il più obiettivamente possibile, le principali tendenze, opinioni e preoccupazioni emerse dai contributi. Al fine di assicurare la massima trasparenza, la relazione è integrata dalla pubblicazione, su Internet, del testo completo dei contributi ricevuti, il che consente alle parti interessate di esaminare in dettaglio le risposte fornite nella consultazione³. Specifiche osservazioni verranno tenute in considerazione anche nelle iniziative della Commissione che seguiranno al processo avviato con il Libro verde.

La relazione è articolata nel modo seguente: la presente introduzione (1.) è seguita da una breve descrizione della procedura di consultazione (2.). La terza sezione presenta alcune osservazioni di ordine generale sui contributi ricevuti. La quarta sezione riassume le posizioni assunte nei commenti. La struttura della presente sezione si basa sulle questioni affrontate nelle domande formulate nel Libro verde, che sono allegata alla presente relazione. Un ulteriore allegato contiene l'elenco, in ordine alfabetico, di tutti coloro che hanno inviato il proprio contributo alla consultazione pubblica.

Il documento si basa su un'analisi preliminare dei contributi ricevuti, predisposta dalla rete di corrispondenti di tutte le Direzioni generali e dei Servizi della Commissione coinvolti.

Va osservato che lo scopo del presente documento è riferire in merito alla consultazione pubblica. Esso non mira a trarre conclusioni politiche dal processo di consultazione in quanto tale. Tali conclusioni sono invece contenute nel follow-up al

¹ COM(2003) 270 del 21.5.2003

² Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo – Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione, Comunicazione della Commissione, COM(2002) 704 dell'11.12.2002


³ http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/services_general_interest/comments/public_en.htm

Libro verde, che la Commissione presenterà conformemente alla richiesta avanzata dal Parlamento europeo⁴, cui la presente relazione fornisce materiale di riferimento.

2. LA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Al fine di strutturare il dibattito, il Libro verde del 21 maggio 2003 ha sottoposto alla consultazione pubblica trenta quesiti⁵ e ha invitato tutte le parti interessate a presentare eventuali osservazioni entro il 15 settembre 2003. Ciò significa che il periodo di consultazione ufficiale ha avuto una durata di circa quattro mesi, superando considerevolmente la durata minima di otto settimane stabilita dalla Commissione come requisito minimo per questo tipo di consultazione⁶.

Ciononostante, data la complessità delle questioni affrontate nel Libro verde, la Commissione ha ricevuto diverse richieste di proroga della data ultima per la presentazione delle osservazioni. Anche se la Commissione non ha dato il proprio consenso ad una proroga formale del periodo di consultazione, ha comunque informato le parti interessate che anche i commenti pervenuti dopo la data ultima per la presentazione sarebbero stati, per quanto possibile, presi in considerazione. In pratica, la maggior parte delle osservazioni sono state inoltrate verso la fine del periodo di consultazione o dopo la scadenza ufficiale. La presente relazione tiene conto di tutte le osservazioni ricevute entro la fine di gennaio 2004.



Al fine di rendere più agevole la consultazione, il Libro verde è consultabile in undici lingue sul sito Internet creato specificamente a tale scopo, insieme ad una serie di documenti di riferimento in materia⁷.

Le osservazioni potevano essere presentate in tutte le lingue della Comunità, sia per posta che per e-mail da indirizzarsi ad una casella di posta elettronica dedicata. Gli autori dei contributi sono stati invitati a menzionare, se del caso, il numero del quesito cui facevano riferimento nelle loro risposte.

A titolo di informazione delle parti interessate, la Commissione ha inserito sul sito del Libro verde i contributi ricevuti, a condizione che gli autori avessero dato

⁴ Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde sui servizi di interesse generale, 14.01.2004 (T5-0018/2004)

⁵ Cfr. allegato 1

⁶ Cfr. COM(2002) 704 dell'11.12.2002

⁷ http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/services_general_interest/index_en.htm

esplicitamente il loro consenso alla pubblicazione⁸. In pratica, quasi tutti hanno acconsentito alla pubblicazione delle loro risposte sul sito della Commissione. Solo 8 partecipanti non hanno dato il proprio consenso; di questi, la maggior parte ha rifiutato esplicitamente di fornirlo, mentre alcuni non hanno risposto alle ripetute richieste della Commissione. Inoltre, l'autore di un contributo ha chiesto esplicitamente che non venisse rivelata la sua identità ed il suo contributo è stato inserito sul sito come commento anonimo.

Parallelamente alla consultazione pubblica, il Consiglio ha avuto uno scambio di opinioni sul Libro verde in seno a diversi gruppi di lavoro. Anche il Parlamento europeo⁹, il Comitato economico e sociale europeo¹⁰ e il Comitato delle Regioni¹¹ hanno esaminato il Libro verde ed espresso il loro parere.

Inoltre, l'11 giugno 2003 la Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo ha tenuto una conferenza pubblica sul tema: "Una prospettiva positiva per il futuro dei servizi di interesse generale in Europa"¹². Il 21 novembre 2003 il governo belga e quello francese hanno organizzato a Parigi un seminario sulle esperienze nazionali nel campo dei servizi di interesse generale, riunendo gli esperti degli attuali Stati membri e dei Paesi prossimi all'adesione.

La Commissione ha seguito attivamente i lavori di questi diversi forum e ha avuto, inoltre, numerosi incontri bilaterali e multilaterali con le parti interessate sulle questioni oggetto del Libro verde.

Sebbene tutto questo lavoro e tutte le informazioni ricevute vengano prese in considerazione nella preparazione del follow-up, la presente relazione si concentra unicamente sull'analisi dei contributi scritti pervenuti in risposta alla consultazione pubblica sul Libro verde.

3. OSSERVAZIONI GENERALI SUI COMMENTI PERVENUTI

3.1. Una varietà di risposte che riflettono un ampio spettro di interessi e opinioni

In totale, in risposta al Libro verde sono pervenuti 281 contributi che rappresentano l'ampio spettro di organizzazioni e opinioni e riflettono la molteplicità di strutture, tradizioni e interessi che caratterizzano i servizi di interesse generale nell'Unione europea. Tuttavia, mentre il Libro verde tocca un ampio numero di tematiche, non tutti i contributi affrontano l'insieme delle questioni da esso sollevate.

3.1.1. Contributi da tutta l'Europa, molti da Belgio, Francia, Germania, Austria

La Commissione ha ricevuto risposte dalle organizzazioni di tutti gli Stati membri, ad eccezione del Lussemburgo. Sono anche pervenuti i contributi delle organizzazioni di tre nuovi Stati membri: Polonia, Lettonia e Repubblica ceca. Inoltre, hanno inviato i propri contributi anche le organizzazioni svizzere, norvegesi

⁸ Cfr. nota 3

⁹ Cfr. nota 4


¹⁰ Parere sul Libro verde sui servizi di interesse generale, CESE 1607/2003 dell'11.12.2003

¹¹ Parere del Comitato delle Regioni del 20 novembre 2003 sul Libro verde sui servizi di interesse generale, CdR 149/2003 def.

¹² <http://www.europarl.eu.int/hearings/20030611/econ/default.htm>

e islandesi. La scarsa partecipazione delle organizzazioni dei nuovi Stati membri è incresciosa, anche se non va interpretata come un'indicazione del fatto che per questi paesi i servizi di interesse generale non rivestano la massima importanza.

La distribuzione dei commenti in base all'origine geografica è la seguente¹³:



E' da rilevare la forte rappresentanza delle organizzazioni di Belgio, Francia, Germania e Austria, che riflette il notevole interesse per questo tema in tali paesi. L'elevato numero di contributi provenienti dal Belgio può essere in parte spiegato con il fatto che molte organizzazioni europee hanno sede in Belgio.

3.1.2. Contributi da una vasta gamma di categorie di partecipanti


Alla consultazione pubblica hanno risposto un'ampia varietà di organizzazioni:

- governi nazionali;
- un Parlamento nazionale;
- autorità locali e regionali e rispettive associazioni;
- fornitori di servizi locali;
- fornitori di servizi sociali e sanitari e organizzazioni sociali;
- fornitori delle industrie di rete (trasporti, servizi postali, telecomunicazioni, energia elettrica, gas);
- un fornitore di servizi finanziari;
- società e organizzazioni del settore dei mass media;
- sindacati e associazioni sindacali;
- organizzazioni e agenzie di utenti e consumatori;
- chiese;
- associazioni industriali;
- partiti politici;
- organizzazioni accademiche.

Sono stati inviati commenti anche da privati cittadini, uno dei quali ha presentato, a titolo di contributo, una recente tesi di dottorato sui servizi pubblici.

¹³ Sede o residenza principale dell'autore del contributo. L'elevato numero di contributi in provenienza dal Belgio si può spiegare in parte con il fatto che molte organizzazioni europee hanno un ufficio in tale paese. Tuttavia, risulta talvolta difficile distinguere tra organizzazioni europee e organizzazioni di estensione più limitata

Molti contributi sono sostanziali e sono accompagnati da materiale di riferimento aggiuntivo. L'ampiezza e lo spessore dei contributi pervenuti hanno indotto la Commissione a credere che i diversi aspetti e le argomentazioni pertinenti al dibattito siano ben contemplati dalle risposte.



3.2. Il Libro verde è stato generalmente accolto con favore, anche se alcuni rimangono scettici

Il dibattito pubblico lanciato dal Libro verde è stato generalmente accolto con favore. Le questioni sollevate e i quesiti posti sono stati ritenuti pertinenti e solo eccezionalmente è stata messa in dubbio l'intenzione della Commissione di lanciare un dibattito aperto e i quesiti sono stati criticati. Alcuni partecipanti hanno affermato che la presentazione, da parte del Libro verde, dei risultati della liberalizzazione delle industrie di rete sia stata troppo positiva e non abbia evidenziato sufficientemente i problemi emersi con l'apertura del mercato. Alcuni hanno sostenuto che il Libro verde fosse eccessivamente focalizzato sul mercato interno e sulla concorrenza.

L'inserimento dei servizi economici e non economici di interesse generale nel campo di osservazione del Libro verde è stato largamente approvato. Tuttavia, è stato osservato che il documento era principalmente focalizzato sulle grandi industrie di rete. Inoltre, sono state messe in luce le differenze tra i servizi economici e non economici, nonché tra i servizi sociali e sanitari, da una parte, e le industrie di rete, dall'altra, sottolineando come qualsiasi politica comunitaria debba tenere debitamente conto di tali differenze. Un'organizzazione ha anche apprezzato il fatto che il Libro verde non avesse preso in considerazione il settore assicurativo privato.

4. PRINCIPALI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

4.1. Consenso sull'importanza dei servizi di interesse generale, ma secondo prospettive differenti

Molti contributi iniziano con una dichiarazione riguardante il ruolo dei servizi di interesse generale o dei servizi specifici che rivestono particolare interesse per gli autori. I partecipanti concordano sul fatto che i servizi di interesse generale rivestano una importanza cruciale per i cittadini e le imprese in Europa e che il buon funzionamento di tali servizi sia fondamentale per le società e le economie europee. Alcuni contributi sottolineano altresì l'importanza di questi servizi per la democrazia. Si registra anche un ampio consenso sul fatto che i servizi di interesse generale dovrebbero essere erogati in modo da servire al meglio gli interessi degli utenti.

Tuttavia, anche se alcuni contributi invocano una maggiore tutela dei servizi di interesse generale dai meccanismi del mercato e il riconoscimento di un ruolo distinto per tali servizi, altri sottolineano l'influenza positiva che l'apertura del mercato può esercitare sulla prestazione dei servizi. Viene anche evidenziato che questi servizi dovrebbero essere trattati come un'eccezione ai principi di mercato.

Tabella 1: *Importanza dei servizi di interesse generale*

- **Emerge un ampio consenso in merito all'importanza fondamentale dei servizi di interesse generale per le società europee. Viene anche generalmente riconosciuto che tali servizi debbano essere forniti in modo da mettere al primo posto gli utenti.**
- **Non esiste alcun accordo riguardo alla relazione tra i servizi di interesse generale e i principi di mercato.**

4.2. Il ruolo dell'Unione nel settore dei servizi di interesse generale

4.2.1. *Alcune richieste di introduzione di un obiettivo nel Trattato, ma senza poteri aggiuntivi*

Non emerge alcun consenso in merito alla necessità di apportare modifiche al Trattato. Alcuni contributi chiedono l'inserimento dei servizi di interesse generale tra gli obiettivi del Trattato al fine di chiarirne il ruolo. Altri accolgono con favore anche la modifica dell'articolo 16 del Trattato CE nell'articolo III-6 del testo della Convenzione. In alcuni commenti viene suggerita la necessità di modificare gli articoli 16 o 86 per consentire una più ampia deroga all'applicazione delle norme sulla concorrenza e il mercato interno ai servizi di interesse generale. Viene altresì proposta l'introduzione, nel Trattato, di una base giuridica che permetta all'Unione europea di legiferare nel settore dei servizi non economici. Un contributo propone di estendere l'articolo 86, par. 3 alle raccomandazioni.

Di contro, in alcuni contributi si sostiene l'adeguatezza del quadro attuale del Trattato, se correttamente attuato, e si afferma che non è necessario alcun emendamento. Si sostiene che il riconoscimento dei servizi di interesse generale negli articoli 16 e 86 è sufficiente e porta a risultati soddisfacenti. Si sottolinea come una "economia di mercato sociale" sia già menzionata come obiettivo all'articolo I-3 del testo della Convenzione e che qualsiasi inserimento di un ulteriore obiettivo per i servizi di interesse generale è superfluo. Si ritiene altresì opportuno cancellare

l'ultima frase dell'articolo III-6 della bozza di Trattato costituzionale della Convenzione che fornisce la base giuridica per una legislazione in materia di servizi di interesse economico generale, in quanto non necessaria e incompatibile con il principio di sussidiarietà.

Nonostante queste differenze, i contributi concordano ampiamente sul fatto che non è necessario conferire poteri aggiuntivi all'Unione nel settore dei servizi di interesse generale. Molti di coloro che suggeriscono emendamenti al Trattato sottolineano come questi ultimi non dovrebbero portare ad una estensione dei poteri della Comunità. Si evidenzia che qualsiasi emendamento dovrebbe rafforzare la sussidiarietà e la libertà degli Stati membri di definire, organizzare e finanziare i servizi di interesse generale a livello nazionale, regionale o locale. Tuttavia, alcuni contributi non si oppongono, ma sono anzi favorevoli all'idea di attribuire ulteriori poteri giuridici alla Comunità nel campo dei servizi di interesse generale.

4.2.2. *Interesse per un chiarimento delle norme comunitarie*

Stando a quanto emerge dai contributi, non sembra esserci confusione sulle responsabilità degli Stati membri e della Comunità. Tuttavia, vi è un certo interesse per un chiarimento in merito all'applicazione delle norme comunitarie ai servizi di interesse generale, compresa l'applicazione del concetto di "incidenza sugli scambi tra gli Stati membri" e la distinzione tra servizi economici e servizi non economici. Si suggerisce che tale chiarimento venga fornito in una direttiva quadro o in una comunicazione. In altri contributi non si palesa alcuna necessità di un chiarimento e si teme anzi che possa essere controproducente.

Inoltre, si registrano forti richieste, da diverse categorie di partecipanti, per un chiarimento circa l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, ed in particolare delle norme sugli aiuti di stato, alla prestazione dei servizi di interesse generale, argomento trattato nella sezione 4.8 qui di seguito.

4.2.3. *Generalmente non si ritiene necessario estendere la regolamentazione specifica per il settore, ma si discute su alcuni casi*

Secondo quanto emerge da molti contributi, non è necessario creare quadri normativi specifici per settori diversi da quello delle grandi industrie di rete. Si afferma esplicitamente che non dovrebbe essere previsto alcun quadro comunitario per i servizi sociali, per la protezione sociale e per i servizi radio-televisivi pubblici. Inoltre, le specificità di settori quali quello sanitario dovrebbero essere riconosciute e prese in considerazione in qualsiasi discussione più ampia sui servizi di interesse generale.

Non esiste alcun accordo in materia di servizi di approvvigionamento idrico, di gestione dei rifiuti e di servizi di trasporto pubblico locale. Mentre alcuni contributi chiedono la creazione di un quadro normativo specifico per questi servizi, altri, in particolare a livello locale, dissentono esplicitamente sull'istituzione di un quadro normativo comunitario oppure chiedono per questi servizi l'esenzione dall'applicazione delle norme sul mercato interno e la concorrenza.

Vengono anche menzionati i servizi sanitari, l'assistenza sociale, l'istruzione, i servizi bancari e assicurativi e il commercio elettronico. Un contributo pervenuto dall'industria dei servizi finanziari argomenta che i servizi finanziari "post-mercato"

dovrebbero essere regolamentati a livello comunitario come servizi di interesse generale.

4.2.4. *Per il momento non si avverte la necessità di un autorità regolamentazione europee*

Per quanto riguarda il quadro istituzionale, vi è un ampio consenso sul fatto che in questa fase non è opportuno istituire delle autorità di regolamentazione europee. Si sottolinea che i servizi dovrebbero essere regolamentati il più vicino possibile ai mercati e che un regolatore europeo non sarebbe in grado di prendere sufficientemente in considerazione le situazioni specifiche degli Stati membri. Si sottolinea altresì che la creazione di autorità regolamentazione europee non sarebbe conforme ai recenti sviluppi del diritto comunitario, quali l'adozione del pacchetto sulle comunicazioni elettroniche e la modernizzazione dell'applicazione delle norme sulla concorrenza. Solo alcuni contributi suggeriscono che l'istituzione di un regolatore europeo sia fattibile in aree quali i servizi finanziari o l'energia. In altri viene altresì proposta la creazione di osservatori europei in settori quali la valutazione dei servizi di interesse generale. Viene anche affermato che tali tematiche meritano un ulteriore approfondimento.

L'ampia maggioranza dei contributi concorda sul fatto che la creazione e lo sviluppo di reti europee di autorità di regolamentazione sia la forma di cooperazione più indicata per le industrie di rete. In diversi contributi si suggerisce un rafforzamento della cooperazione tra le reti esistenti e l'attribuzione alla Commissione di un ruolo di coordinamento più forte. Si propone anche che il Consiglio monitori regolarmente la situazione nei diversi settori.

Viene menzionata la necessità di aumentare i requisiti di trasparenza e di armonizzare gli obblighi in materia di informazione per le imprese regolamentate.

E' stata anche evidenziata l'importanza del rispetto del principio di sussidiarietà e la necessità di mantenere la distinzione tra le grandi industrie di rete e i servizi locali in qualsiasi quadro normativo. Si è sottolineato altresì che la regolamentazione dovrebbe coinvolgere tutte le parti interessate e che dovrebbe essere basata su decisioni democratiche.

Inoltre, si suggerisce che il principio stabilito per il settore delle comunicazioni elettroniche, secondo cui la regolamentazione ex ante è necessaria soltanto quando i rimedi di legge in materia di concorrenza non sono sufficienti, dovrebbe essere esteso ad altri servizi.

Tabella 2: *Il ruolo dell'Unione europea*

- **Sebbene si registrino opinioni divergenti in merito alla necessità di modificare il Trattato, vi è un ampio accordo sul fatto che alla Comunità non debbano essere attribuiti poteri aggiuntivi nel settore dei servizi di interesse generale.**
- **Le responsabilità a livello di Comunità e di Stati membri sono apparentemente chiare. Tuttavia, ci sono richieste di chiarimenti delle norme comunitarie in alcuni settori.**
- **Emerge un ampio consenso sul fatto che la regolamentazione specifica per il settore non debba essere estesa a tutti i servizi. Tuttavia, per alcuni servizi (approvvigionamento idrico, gestione dei rifiuti, trasporti pubblici locali) vengono espresse opinioni divergenti sull'opportunità di un quadro normativo specifico a**

livello comunitario. Viene evidenziata la necessità di tener conto delle specificità di settori quali quello sanitario.

- **Vi è un ampio consenso sull'inopportunità di istituire, in questa fase, delle autorità di regolamentazione europee. Le reti di autorità di regolamentazione nazionali coordinati a livello europeo sembrano l'opzione da preferire.**

4.3. Normativa specifica per il settore e quadro giuridico generale

4.3.1. La necessità di uno strumento quadro resta controversa

Finora non si è realizzata una convergenza di opinioni sulla necessità di un quadro giuridico globale per i servizi di interesse generale e i pareri continuano ad essere discordi. Entrambe le posizioni, favorevole e contraria, sono espresse con forza da molti partecipanti.

4.3.1.1 Posizioni favorevoli

Molti sono favorevoli all'introduzione di un quadro giuridico generale. Alcuni di coloro che sostengono l'istituzione di uno strumento quadro lo considerano un mezzo per promuovere la coerenza, nonché chiarire e consolidare le norme da applicare ai servizi di interesse generale e le rispettive responsabilità della Comunità e degli Stati membri. E' stato suggerito che il quadro debba avere ad oggetto tematiche quali la definizione dei principi generali riguardanti la prestazione di servizi di interesse generale (accesso, servizio universale, trasparenza, accessibilità delle tariffe, non-discriminazione, continuità, ecc.), il finanziamento di tali servizi, la loro organizzazione e regolamentazione, la loro valutazione e il ruolo degli Stati membri, compresi i livelli regionali e locali, e della Comunità. E' stato inoltre proposto che il quadro includa disposizioni per il calcolo dei costi e norme sulla concessione di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di un servizio di interesse generale. Il valore aggiunto di tale quadro consisterebbe in una maggiore coerenza e certezza giuridica e nel rafforzamento del principio di sussidiarietà. Anche il valore politico e simbolico di tale strumento viene messo in evidenza come elemento chiave del modello sociale europeo. Si sottolinea che uno strumento quadro attribuirebbe all'Unione europea un ruolo pro-attivo nel settore dei servizi di interesse generale.

Stando alle aspettative di molti partecipanti, uno strumento quadro, oltre a chiarire e consolidare i principi attuali, restringerebbe l'applicazione delle norme in materia di concorrenza e mercato interno ai servizi di interesse generale e porterebbe quindi ad un diverso equilibrio tra i principi di mercato e quelli del servizio pubblico. Viene proposta una direttiva quadro che fissi le deroghe alla legislazione in materia di mercato interno e concorrenza.

Secondo alcuni, un eventuale strumento quadro dovrebbe disciplinare soltanto i servizi di interesse economico generale, mentre altri pensano che tutti i servizi di interesse generale dovrebbero essere disciplinati. In base ad un'ulteriore proposta, una direttiva quadro dovrebbe essere applicata unicamente ai servizi che non sono soggetti ad uno specifico quadro normativo a livello comunitario.

Per quanto riguarda lo strumento da adottare, la maggior parte dei contributi favorevoli ad uno strumento quadro sarebbero per uno strumento giuridicamente vincolante, in particolare una direttiva. Tuttavia, in alcuni contributi si suggerisce di

utilizzare strumenti non vincolanti (“*soft law – legislazione mite*”), quali una comunicazione o una raccomandazione della Commissione. Si propone anche di utilizzare diversi strumenti, vincolanti e non vincolanti, a seconda della questione da affrontare. Un’organizzazione ha anche suggerito di stabilire prima un quadro di “*soft law*” ed in seguito di proporre una legge.

Alcuni suggeriscono di basare lo strumento quadro sull’articolo III-6 della bozza di Trattato costituzionale predisposto dalla Convenzione.

In diversi commenti viene sottolineato che una direttiva quadro non deve portare ad un aumento dei poteri a livello comunitario. L’autore di un contributo afferma di essere ampiamente a favore di uno strumento quadro, purché vengano protetti i diritti dei consumatori.

In nessuno dei contributi si sostiene che si possa sostituire l’esistente normativa specifica per il settore con un quadro generale, ma alcuni indicano che una direttiva quadro non debba influenzare la normativa settoriale già in vigore. Un’organizzazione, in linea di massima favorevole ad uno strumento quadro, afferma che a seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa “Altmark” l’introduzione di uno strumento quadro non riveste più carattere di urgenza.

4.3.1.2. Posizioni contrarie

Molti si oppongono all’introduzione di un quadro generale basato su uno strumento legislativo. Si argomenta che l’attuale legislazione, fondata su un approccio specifico per il settore, si è dimostrata vincente e non vi è quindi la necessità di un quadro generale; gli articoli 16 e 86, par. 2 del Trattato sarebbero sufficienti. A motivo delle diverse caratteristiche dei servizi disciplinati, sarebbero attuabili soltanto delle disposizioni generali che dovrebbero poi essere integrate da norme specifiche per il settore. Una direttiva quadro risulterebbe troppo astratta e troppo filosofica e l’interazione tra uno strumento quadro e la normativa esistente, specifica per il settore, risulterebbe ambigua e potrebbe portare ad una maggiore incertezza giuridica. Il quadro normativo si complicherebbe ulteriormente e sarebbe meno trasparente. Una direttiva quadro potrebbe implicare oneri e costi aggiuntivi. Si sottolinea altresì che i diversi settori presentano stadi di liberalizzazione differenti, il che renderebbe difficile l’istituzione di un quadro generale. Esiste anche il rischio di un conflitto tra l’istituzione di una direttiva quadro e le agende legislative settoriali e si teme anche che una direttiva quadro possa equivalere ad un passo indietro nei settori più liberalizzati. I compromessi politici raggiunti in merito a legislazioni specifiche per il settore potrebbero vacillare. In un contributo si afferma che non esiste alcuna base giuridica per una direttiva quadro; viene altresì sostenuto che quest’ultima rappresenterebbe una deviazione dalla strategia di Lisbona.

Alcuni affermano che il settore della radiodiffusione non dovrebbe essere disciplinato da una direttiva quadro. Per quanto riguarda il settore delle comunicazioni elettroniche, si sostiene che una direttiva quadro potrebbe mettere a repentaglio la flessibilità offerta dall’attuale disciplina settoriale che costituisce un passo verso la piena applicazione della legislazione generale in materia di concorrenza. Si argomenta altresì che il quadro legislativo delle comunicazioni elettroniche è esauriente e, di conseguenza, non lascia spazio per l’applicazione di una direttiva quadro. Inoltre, osservazioni pervenute dall’industria gettano dubbi sulla compatibilità delle considerazioni di ordine generale contenute nel Libro verde

sul servizio universale, sulla qualità del servizio e della valutazione con gli sviluppi del settore delle telecomunicazioni.

Si prospetta la necessità di un chiarimento riguardo ai servizi sanitari e sociali, eventualmente sotto forma di una comunicazione. In un contributo si propone di elaborare una direttiva specifica per l'assicurazione sanitaria integrativa.

4.3.2. *Alcune discrepanze e opinioni in merito all'impatto della normativa in vigore*

Per quanto riguarda la normativa specifica per il settore attualmente in vigore, molti sottolineano come non si siano verificate discrepanze e come le differenze esistenti tra le norme riguardanti i singoli settori riflettano le diverse situazioni in essi riscontrabili. Secondo una tesi spesso sostenuta, gradi diversi di apertura del mercato negli Stati membri e un'attuazione diseguale della legislazione comunitaria possono creare problemi.

Per quanto attiene ai trasporti, si sostiene che la differente regolamentazione dei diversi settori dei trasporti può creare difficoltà. La liberalizzazione del trasporto su strada ha infatti creato problemi nel settore ferroviario. Si rammenta altresì che la legislazione in materia di trasporti marittimi non tiene conto di alcuni contesti specifici.

Viene anche sostenuto che la normativa comunitaria in materia di tutela dei dati, nelle sue diverse forme, non è pienamente coerente.

Si ricorda che gli obblighi di servizio universale esistono soltanto per alcuni servizi e che gli obiettivi dei diversi servizi di interesse generale non sono identici.

Per quanto riguarda la direttiva 93/38/CEE, viene riportato che l'impatto della direttiva sui settori che ne sono l'oggetto (energia, risorse idriche, trasporti) è diversa a causa delle differenze tra questi settori.

Si afferma che, in alcuni casi, un approccio più neutro rispetto alle tecnologie avrebbe permesso di ovviare a tali incoerenze. Ad esempio, la direttiva sulle vendite a distanza si applica ai servizi a valore aggiunto forniti attraverso la telefonia vocale, mentre la direttiva sul commercio elettronico si applica ai servizi a valore aggiunto offerti su Internet.

L'impatto positivo delle politiche settoriali comunitarie esistenti è sottolineato in numerosi contributi, in uno dei quali si sostiene che la normativa specifica per il settore ha funzionato bene, ma ha creato un clima di incertezza giuridica e di confusione. Altri puntano il dito contro le restanti strutture monopolistiche, la creazione di oligopoli e gli aumenti dei prezzi e riferiscono di altre conseguenze sociali ed economiche negative delle politiche di liberalizzazione della Comunità. Si afferma anche che per i consumatori è a volte difficile fare un confronto tra le diverse offerte di servizi a causa della mancanza di trasparenza. Si sottolinea altresì l'incertezza relativa al calcolo del costo della fornitura di un servizio universale.

Tabella 3: *Normativa specifica per il settore e quadro giuridico generale*

- **Permangono divergenze di opinione sulla necessità di un quadro legislativo generale. Tuttavia, esiste un accordo sulla persistente necessità di una normativa specifica per il settore.**

- **Molti contributi mettono in luce i vantaggi delle politiche settoriali esistenti. Altri sottolineano che la liberalizzazione ha avuto conseguenze economiche e sociali negative.**

4.4. Distinzione tra servizi economici e non economici

4.4.1. L'importanza della distinzione e il suo carattere dinamico sono ampiamente riconosciuti

In generale, gli autori dei contributi ritengono che la distinzione operata nella legislazione comunitaria tra servizi economici e non economici è importante e pertinente. Soltanto alcuni partecipanti obiettano che tale distinzione è superata o inutile e ormai inopportuna. In alcuni commenti si sottolinea che la distinzione non è chiara e si chiede maggiore certezza giuridica. Si evidenzia che alcuni settori forniscono sia servizi economici che non economici e alcuni suggeriscono che gli Stati membri dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo nella scelta della natura di un servizio. E' stata anche messa in luce l'importanza della natura delle attività a valle per arrivare a qualificare le attività a monte.

E' ampiamente riconosciuto che la linea di confine tra le attività economiche e quelle non economiche è dinamica e si evolve nel tempo; di conseguenza, molti concordano sull'impossibilità di stilare una lista definitiva delle attività che devono essere considerate non economiche. Tuttavia, in alcuni contributi si suggerisce che un elenco di esempi potrebbe essere utile a chiarire tale distinzione. In diversi contributi viene richiesta la formulazione di un elenco di criteri astratti che possano essere utilizzati per stabilire quale servizio sia di natura economica o non economica e una comunicazione viene giudicata lo strumento più adeguato. Si propone anche di chiarire tale distinzione in una direttiva quadro. Altri invece sono del parere che il compito di precisare questa distinzione dovrebbe essere lasciato alla Corte di giustizia.

In alcuni contributi viene proposto di stilare un elenco negativo di tutti i servizi che non sono soggetti alle norme in materia di concorrenza e mercato interno. Tale elenco dovrebbe includere servizi quali i trasporti pubblici locali, l'approvvigionamento idrico, le acque reflue, la gestione dei rifiuti, i servizi sociali, i servizi sanitari, l'istruzione, la cultura e i servizi offerti dalle organizzazioni senza scopo di lucro. In altre risposte viene invece sottolineato che servizi come il trattamento delle acque reflue e la sanità sono di natura economica.

4.4.2. Si avanzano richieste per una più ampia definizione dei servizi non economici

Alcuni contributi, in particolare quelli presentati dal settore sociale, dalle organizzazioni locali e regionali e dai sindacati, suggeriscono che la distinzione tra servizi economici e non economici basata sul criterio della vendita è troppo ristretta. Si propone quindi di utilizzare criteri più ampi, quali gli obiettivi sociali ed ambientali, la partecipazione di volontari o l'assenza di finalità lucrative per stabilire se un servizio sia di natura economica o meno. In talune risposte si suggerisce di considerare come non economiche le attività di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni che reinvestono tutti i profitti in attività di servizio pubblico. In alcuni contributi inoltrati da organizzazioni a livello locale viene altresì affermato che la maggior parte dei servizi pubblici universali è di natura non economica.

Tuttavia, altri partecipanti, in particolare nel settore industriale, ritengono che l'attuale definizione funzionale basata sulla natura dell'attività sia adeguata e andrebbe mantenuta. L'esistenza di un mercato potenziale per una data attività dovrebbe essere l'unico criterio adottato, mentre non si dovrebbe tener conto dello status di un'organizzazione.

4.4.3. Interesse per un chiarimento della situazione delle organizzazioni che forniscono servizi sociali

Diverse risposte, tra cui molte provenienti dal settore sociale e sanitario, sostengono che sarebbe utile chiarire ulteriormente la situazione delle organizzazioni senza scopo di lucro e di quelle che esercitano funzioni ampiamente sociali. Viene fatto riferimento sia agli strumenti legislativi che a quelli non legislativi e viene suggerito che il ruolo specifico dei fornitori di servizi sociali debba essere esplicitamente riconosciuto. E' altresì evidenziata la necessità di garantire che la prestazione di servizi sociali da parte di organizzazioni senza scopo di lucro resti possibile in futuro. Altri contributi, provenienti anche dal settore sociale, insistono invece sulla necessità di concentrarsi sulla natura dei servizi piuttosto che sulla natura del fornitore.

Un'associazione industriale si oppone ad ulteriori chiarimenti dello status di tali organizzazioni, argomentando che lo status di un'organizzazione è irrilevante ai sensi del diritto comunitario ed è soltanto la natura del servizio fornito che conta.

4.4.4. Servizi non economici: si registra un ampio rifiuto del conferimento di poteri addizionali alla Comunità, ma pervengono anche richieste di una loro tutela in quanto componenti del modello sociale europeo

Vi è un ampio consenso, tra gli autori dei contributi, sul fatto che alla Comunità non vadano conferiti poteri addizionali nel settore dei servizi non economici. La responsabilità di tali servizi dovrebbero ricadere sugli Stati membri, in conformità con il principio di sussidiarietà. Molti suggeriscono di limitare il ruolo della Comunità alla promozione dello scambio di esperienze e buone prassi e all'analisi comparativa. Il metodo del coordinamento aperto viene citato come strumento adeguato.

Tuttavia, alcuni chiedono che la Comunità tuteli i servizi non economici di interesse generale in quanto componenti del modello sociale europeo. Alcuni partecipanti fanno riferimento all'istituzione di parametri di base comuni a livello comunitario. In alcuni contributi si propone che i servizi non economici vengano disciplinati da una direttiva quadro¹⁴. Si sottolinea come anche i diritti dei consumatori in materia di servizi non economici debbano essere tutelati.

Si suggerisce inoltre che la Comunità dovrebbe tener maggiormente conto dei servizi non economici nelle sue politiche, ad esempio in materia di coesione, inclusione sociale e sanità.

¹⁴ Cfr. il precedente paragrafo 4.2.1.1

Tabella 4: Servizi di interesse economico generale e servizi non economici

- **Molti partecipanti ritengono che la distinzione sia importante, ma alcuni chiedono criteri diversi dalla mera distinzione economici-non economici, al fine di creare maggiore certezza giuridica.**
- **Benché ci sia un certo interesse per un ulteriore chiarimento della situazione delle organizzazioni che forniscono servizi sociali in virtù della legge comunitaria e per la tutela dei servizi non economici di interesse generale in quanto componenti del modello sociale europeo, vi è un ampio consenso sul fatto che non dovrebbero essere conferiti poteri addizionali alla Comunità nel campo dei servizi non economici.**

4.5. Una serie comune di obblighi

4.5.1. Opinioni divergenti sull'utilità di una serie comune di obblighi di servizio pubblico

Le divergenze di opinione riguardo alla necessità di un quadro comunitario generale si riflettono anche nelle risposte riguardanti una serie comune di obblighi di servizio pubblico. In alcuni contributi si contesta esplicitamente la possibilità o la necessità di istituire una serie comune di obblighi a livello comunitario. Gli obblighi di servizio pubblico dovrebbero riflettere le caratteristiche specifiche dei diversi settori e dovrebbero essere stabiliti settore per settore. Una serie comune di obblighi risulterebbe troppo generica e creerebbe un inutile onere amministrativo. Si sostiene che non vi siano ragioni convincenti per l'introduzione di una serie comune di obblighi e che i concetti di servizio universale e di accessibilità delle tariffe, per esempio, non si adattino a tutti i settori delle industrie di rete, come le ferrovie. Il pacchetto di riforma delle comunicazioni elettroniche viene citato come esempio di una valida normativa specifica per settore e si afferma anche che esistono elementi comuni, ma che questi devono trovare un'espressione diversa a seconda dei settori, mentre è difficile andare oltre le dichiarazioni molto generiche nel caso di un concetto comune.

Altri sostengono invece che la definizione di una serie comune di obblighi sia opportuna e necessaria e molti tra questi sono favorevoli ad un'estensione della serie comune di obblighi. Essi vedono generalmente un collegamento con il sostegno ad una direttiva quadro nella quale tale serie comune di obblighi potrebbe essere promossa. Un contributo si concentra sul concetto di servizio universale, che è quello più rilevante secondo la prospettiva del consumatore. Si puntualizza anche che un concetto comune è possibile solo per le grandi industrie di rete. In un contributo viene proposto di fare riferimento alle "missioni" di servizio pubblico, piuttosto che agli "obblighi" di servizio pubblico, in quanto il primo termine è più esaustivo e positivo.

4.5.2. Alcuni suggerimenti sulla portata degli obblighi di servizio pubblico

In diversi contributi si afferma che, oltre ai requisiti menzionati nel Libro verde, non bisognerebbe introdurre altri obblighi. Si obietta che eventuali requisiti aggiuntivi aumenterebbero i costi di fornitura del servizio e che l'importanza degli obblighi di servizio pubblico per il raggiungimento degli obiettivi di coesione viene sopravvalutata. La Comunità dovrebbe permettere un certo grado di concorrenza normativa tra gli Stati membri. Andrebbe attribuita priorità al pieno recepimento e alla piena applicazione dei requisiti esistenti.

Altri contributi suggeriscono ulteriori elementi. Il principio di adattabilità dei servizi di interesse generale viene citato come voce distinta in molti contributi. Inoltre, sono ripetutamente menzionati il principio dello sviluppo sostenibile e della tutela ambientale. Gli altri elementi citati sono l'accesso, la trasparenza, il controllo democratico e la valutazione, la coesione sociale, la solidarietà, la partecipazione dei consumatori, la fornitura di infrastrutture, la pianificazione territoriale, la non distorsione della concorrenza, l'occupazione, la partecipazione degli utenti e dei dipendenti, le specificità di genere, la protezione dei dati e la privacy, le opzioni di pagamento, i meccanismi di reclamo e risarcimento, gli incentivi agli investimenti e il miglioramento della qualità, la neutralità della proprietà, l'equa fissazione dei prezzi, l'efficienza, la responsabilità, la sicurezza, il pluralismo, l'interconnettività, la stipulazione di contratti in regime di concorrenza, la diversità e la scelta, la copertura territoriale, l'istruzione e la formazione e la sussidiarietà. Sono anche menzionati il principio del recupero dei costi (per il settore idrico) e il principio "chi inquina paga".

4.5.3. *Scetticismo riguardo all'estensione dei requisiti ad altri servizi*

Molti partecipanti non ravvisano, in questa fase, alcuna necessità di estendere i requisiti definiti nella normativa comunitaria specifica per il settore e indicati nel Libro verde ad altri servizi di interesse generale. In tale contesto, alcuni contributi sottolineano le caratteristiche specifiche dei servizi di radiodiffusione e di quelli sanitari e sociali. Un certo numero di partecipanti sostiene che un'eventuale estensione potrebbe essere presa in considerazione soltanto caso per caso e previa attenta valutazione. Viene anche considerato l'utilizzo di linee guida non vincolanti e di un metodo di cooperazione aperto.

Tuttavia, alcuni contributi sono favorevoli all'estensione di una serie comune di obblighi a tutti o almeno ad alcuni servizi di interesse generale. Sono specificamente indicati i servizi bancari e finanziari, i servizi di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue, la nettezza urbana, l'accesso a Internet, l'edilizia abitativa e i servizi sociali. Si afferma altresì che i requisiti dovrebbero essere estesi a tutti i settori che sono stati liberalizzati e che gli obblighi di servizio pubblico indicati nel Libro verde dovrebbero essere estesi alla distribuzione dei medicinali e ai servizi di emergenza in genere. Un contributo propone di includere anche la fornitura di informazione geografiche. Si suggerisce altresì di introdurre il servizio universale nel settore ferroviario.

Di contro, alcuni contributi sottolineano come questi requisiti non dovrebbero essere estesi al settore idrico. Per quanto riguarda il gas, si evidenzia che il concetto di servizio universale non può essere applicato a questo settore; viene puntualizzato che il concetto di accessibilità delle tariffe non è indicato per il settore dell'energia.

Per quanto riguarda i servizi non economici, prevale l'opinione secondo cui l'insieme dei requisiti che si applicano alle industrie di rete non dovrebbe interessare tali servizi. Si sottolinea che essi dovrebbero restare sotto la responsabilità delle autorità locali e regionali. Tuttavia, sono pervenuti anche alcuni contributi che promuovono un'estensione dei requisiti o dei principi generali a tutti o almeno ad alcuni servizi non economici di interesse generale.

4.5.4. *Nessuna normativa dettagliata a livello comunitario*

Vi è un ampio consenso sul fatto che la normativa comunitaria dovrebbe limitarsi a stabilire principi e obiettivi e che gli Stati membri dovrebbero poter attuare tali principi nel rispetto delle specifiche necessità e caratteristiche esistenti a livello nazionale o regionale. La necessità di rispettare il principio di sussidiarietà è sottolineata in diversi contributi. In particolare, si argomenta che l'organizzazione, il finanziamento e il controllo dei servizi di interesse generale dovrebbero essere lasciati agli Stati membri. Numerosi contributi sostengono che dovrebbe essere stabilito un quadro normativo comunitario soltanto per i settori liberalizzati a livello comunitario. Allo stesso modo, si afferma che la normativa comunitaria dovrebbe rimanere limitata alle industrie di rete. Si sottolinea la responsabilità specifica della Comunità per il funzionamento del mercato interno e l'assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza. Si sottolinea che, come regola generale, la normativa dovrebbe restare il più vicino possibile al cittadino, pur riconoscendo altresì che con il completamento del mercato interno può aumentare la necessità di una regolamentazione a livello comunitario.

Alcuni contributi sono favorevoli ad una maggiore regolamentazione a livello comunitario. La Comunità dovrebbe favorire l'armonizzazione dei requisiti di servizio pubblico nell'Unione e dovrebbe assumersi la responsabilità di assicurare la coesione sociale e territoriale. Si sottolinea che la Comunità dovrebbe rafforzare le garanzie stabilite a livello nazionale in materia di servizi di interesse generale. Si argomenta anche che gli aspetti relativi alla dignità umana dovrebbero essere disciplinati a livello comunitario.

Numerosi contributi chiedono anche un chiarimento dei ruoli della Comunità e delle amministrazioni nazionali.

4.5.5. *Una richiesta di valutazione dell'attuazione e dell'impatto sulla coesione*

Non emerge alcun accordo riguardo all'effettiva attuazione dei requisiti di servizio pubblico fissati del diritto comunitario e il relativo impatto sulla coesione sociale e territoriale. In alcuni contributi si sostiene che i requisiti non sono stati ancora attuati in modo efficace e che gli obiettivi di coesione non sono stati ancora raggiunti. In particolare, vengono avanzate critiche sul fatto che i requisiti esistenti sono troppo focalizzati sull'introduzione della concorrenza e non hanno migliorato l'accesso ai servizi. Altri sostengono che i requisiti sono stati attuati adeguatamente e che gli obiettivi di coesione sono stati raggiunti. Tuttavia, un numero significativo di partecipanti ritiene che sia troppo presto per formarsi un'opinione e che sia necessaria una valutazione più dettagliata dell'attuazione degli obblighi di servizio pubblico. Si suggerisce che la normativa comunitaria abbia avuto un impatto diseguale e che i risultati reali varino da uno Stato membro all'altro.

Numerosi contributi fanno riferimento a problemi specifici. Si sostiene che i requisiti attuali non riescano ad affrontare i problemi derivanti dall'applicazione di pratiche tariffarie oscure e dalla concentrazione e dal fallimento dei fornitori nel settore delle comunicazioni. Si afferma che nei settori del gas e dell'elettricità sono emersi problemi di aumento dei prezzi e di sicurezza dell'approvvigionamento e si sostiene che la liberalizzazione del settore energetico ha avuto un impatto negativo sull'occupazione, sulle reti, sullo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, sulle misure di risparmio energetico e su una politica energetica comunitaria coerente. Si

sottolinea altresì che alcuni uffici postali sono stati chiusi. Si rammenta inoltre che laddove la legislazione comunitaria definisce soltanto standard minimi o gli Stati membri hanno un ampio margine di applicazione dei requisiti, l'attuazione ha portato a distorsioni della concorrenza e ad una "corsa verso il basso" nella quale gli operatori che si trovano di fronte a standard elevati sul mercato domestico hanno uno svantaggio competitivo. Rispetto al servizio universale, si sostiene che le attuali disposizioni della Comunità non forniscono un incentivo finanziario sufficiente affinché i fornitori possano assicurare un servizio universale. Vengono espresse critiche riguardo al fatto che il concetto di accessibilità delle tariffe non viene specificato a livello comunitario e si traduce in un mero orientamento al costo delle tariffe, senza tener conto di altri parametri sociali. Si afferma anche che le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza del trasporto marittimo non vengono debitamente applicate e si fa riferimento anche ad un'incoerenza nella normativa sulla tutela dei dati nei diversi strumenti giuridici della Comunità. Viene sottolineata l'importanza di tener conto delle esigenze specifiche delle regioni più remote.

Tabella 5: *Una serie comune di obblighi*

- **Esistono opinioni divergenti in merito alla necessità ed alla fattibilità di istituire una serie comune di obblighi a livello comunitario. Sebbene alcuni contributi sottolineino la necessità di introdurre degli obblighi di servizio pubblico su base settoriale, in altri si sostiene la necessità e adeguatezza di una nozione comune.**
- **Sembra esservi un ampio consenso sul fatto che i regolamenti comunitari debbano fissare principi ed obiettivi, mentre gli Stati membri dovrebbero essere in grado di introdurre e specificare norme conformi alle particolari situazioni e necessità a livello nazionale e regionale.**
- **Non vi è alcun accordo sull'effettiva introduzione di requisiti nella normativa comunitaria o sull'impatto che tali requisiti eserciterebbero sulla coesione sociale e territoriale. E' stato suggerito che è ancora troppo presto perché si formi un'opinione in merito e che sarebbe necessaria una valutazione più dettagliata.**
- **Vi è divergenza di opinioni quanto alla necessità di introdurre obblighi addizionali a livello comunitario e di estendere i requisiti già esistenti ad altri servizi di interesse generale.**

4.6. Obblighi specifici per il settore

4.6.1. In generale, non si registra la necessità di obblighi addizionali specifici per il settore, ma solo alcune proposte in tal senso

In molti dei contributi non si ravvisa la necessità di introdurre, in questa fase, obblighi addizionali di servizio pubblico specifici per il settore.

Per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti, il settore dell'energia è quello in relazione al quale tale questione è considerata come massimamente rilevante. Tuttavia, si sostiene che anche altre industrie di rete o che i servizi basati sulle infrastrutture potrebbero porre problemi in termini di sicurezza degli approvvigionamenti. Vengono menzionati specificamente il settore delle telecomunicazioni, i servizi postali, i trasporti, il settore idrico, il riscaldamento, i servizi di radiodiffusione e la fornitura dei medicinali. Viene suggerito che, in futuro, la sicurezza degli approvvigionamenti potrebbe diventare una questione rilevante

anche per i servizi sanitari, l'istruzione, i servizi sociali e culturali. Di contro, si sostiene che il concetto di sicurezza degli approvvigionamenti non si addice ai servizi sanitari e sociali. In alcuni contributi viene espressa la preoccupazione che la liberalizzazione potrebbe esercitare un effetto negativo sulla sicurezza degli approvvigionamenti. La necessità di garantire investimenti a lungo termine nei servizi basati sulle infrastrutture viene indicata quale questione chiave. Si sostiene altresì che la sicurezza degli approvvigionamenti dovrebbe diventare una componente integrante del concetto di servizio universale. Inoltre, viene sottolineata l'interdipendenza della sicurezza degli approvvigionamenti dei diversi servizi di interesse generale. Per il settore dell'elettricità, si afferma che la sicurezza degli approvvigionamenti debba essere accompagnata dal requisito della continuità della produzione e del corretto funzionamento della rete. Tuttavia, si concorda ampiamente che, allo stato attuale, non sono necessarie ulteriori iniziative a livello comunitario. Un contributo pone l'accento sul fatto che la sicurezza degli approvvigionamenti dovrebbe essere garantita maggiormente nel punto più vicino al cittadino. Si sostiene che i provvedimenti della Comunità non debbano portare ad un mix di politiche in materia di energia definito a livello centrale. Viene affermata l'esigenza di una valutazione costante della situazione nei diversi settori in relazione alla sicurezza degli approvvigionamenti. Alcuni chiedono l'adozione di provvedimenti comunitari aggiuntivi nel campo della sicurezza degli approvvigionamenti e in un contributo si sostiene che tale questione non viene affrontata in modo adeguato nella direttiva quadro sulle acque.

Per quanto concerne l'accesso e l'interconnettività, sembra anche prevalere l'opinione che, in questa fase, non debba essere adottata alcuna specifica iniziativa comunitaria. Per il settore delle telecomunicazioni, il dibattito è incentrato sul chiarimento di alcune questioni connesse all'attuazione dell'attuale quadro normativo e alcuni si sono espressi a favore dell'estensione del servizio universale alla telefonia mobile e ai servizi a banda larga. Tuttavia, viene altresì sostenuto che l'accesso in genere debba essere migliorato. Andrebbero sviluppate le reti transeuropee. Si ritiene che le regioni di confine meritino un'attenzione particolare. Alcuni contributi sottolineano la necessità di garantire e migliorare l'accesso e l'interconnettività nel settore ferroviario. Viene anche evidenziata la necessità di migliorare gli scambi transfrontalieri di gas e acqua, oltre all'interconnettività transfrontaliera nel settore dell'elettricità. Andrebbero adottate misure volte a prevenire l'insorgere di conflitti nei casi in cui un operatore pubblico di uno Stato membro acquisisca il controllo su un operatore privato di un altro Stato membro. Andrebbero incentivate l'interoperabilità delle reti di trasporto e l'integrazione dei sistemi di trasporto.

Non vi è accordo in materia di acque. Sebbene alcuni siano dell'opinione che si debba aprire l'accesso alle reti idriche, altri sostengono che i concetti di accesso e di interconnettività non siano applicabili al settore delle acque.

Un contributo suggerisce inoltre di promuovere l'armonizzazione delle tariffe in tutta l'Unione. Viene altresì proposta l'introduzione di obblighi per le situazioni di crisi o di emergenza. In un contributo si suggerisce l'adozione di misure aggiuntive volte ad assicurare la sicurezza dell'utente e del dipendente, la sicurezza tecnica, oltre allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale. Viene proposta l'introduzione di tariffe in grado di coprire i costi dell'approvvigionamento idrico e l'adozione di un quadro specifico per lo smaltimento dei rifiuti. Si indica altresì la fissazione di un parametro di investimento minimo annuo.

4.6.2. *Scarso sostegno ad un'iniziativa comunitaria sul pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa in questa fase*

L'importanza cruciale del pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa e della sua tutela è ampiamente riconosciuta e l'inclusione dell'articolo 11, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali nella bozza di trattato costituzionale, come stabilito dalla Convenzione, viene accolta favorevolmente in diversi contributi. Alcuni sottolineano la rilevanza degli operatori pubblici, altri quella del servizio privato di radiodiffusione ai fini del pluralismo. Viene evidenziato il nesso tra diversità culturale e pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa. Alcuni sono dell'opinione che la questione del pluralismo dei mass media non dovrebbe essere affrontata nel contesto di una discussione sui servizi di interesse generale. In un contributo viene suggerito di esaminare la questione più in dettaglio in una consultazione distinta.

In sostanza, vi è ampio consenso sul fatto che in questa fase non dovrebbe essere adottata alcuna misura a livello comunitario e che la tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa debba restare di competenza degli Stati membri. Si afferma che i mercati mediatici hanno un carattere essenzialmente nazionale e che la diversità delle situazioni nei vari Stati membri può essere affrontata meglio a livello nazionale. Secondo alcuni, l'aspetto del "pluralismo" viene preso maggiormente in considerazione nell'applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza e di aiuti di stato. Vi sono anche coloro che invocano l'adozione di iniziative a livello comunitario, sostenendo che il pluralismo non è sempre assicurato dagli Stati membri. Molti si schierano a favore di un provvedimento legislativo, quale una direttiva. In particolare, viene suggerito che la questione del pluralismo debba essere affrontata in occasione dell'imminente revisione della "direttiva televisione senza frontiere". Viene proposta la creazione di una base giuridica per l'attuazione dell'articolo 11, par. 2 della Carta. Si suggerisce altresì l'istituzione di un osservatorio indipendente per il pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa.

Tabella 6: Obblighi specifici per il settore

- **Sembra esservi scarso sostegno all'introduzione, a livello comunitario, di obblighi addizionali specifici per il settore in questa fase. Viene suggerita, tuttavia, la necessità di un attento monitoraggio della situazione in relazione ai diversi settori, in particolare per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti. Da alcuni viene altresì invocato un miglioramento dell'accesso e dell'interconnettività in determinati settori.**
- **Non si registra alcun accordo riguardo all'apertura del settore delle acque a livello comunitario.**
- **Vi è ampio consenso sul fatto che, in questa fase, non debba essere adottata alcuna specifica misura comunitaria in materia di pluralismo dei mezzi di comunicazione di massa e che la tutela del pluralismo debba rimanere di competenza degli Stati membri.**

4.7. Definizione degli obblighi e scelta del modello organizzativo

4.7.1. Alcune preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici e gli aiuti di stato

In alcune osservazioni pervenute viene sottolineato come l'applicazione della normativa comunitaria abbia generato problemi per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi di interesse generale e la definizione degli obblighi di servizio pubblico. In tale contesto, alcuni contributi fanno riferimento alle conseguenze negative delle politiche di liberalizzazione della Comunità. Viene suggerita la necessità di riconoscere esplicitamente la libertà degli Stati membri di organizzare i servizi di interesse generale. Tuttavia, la maggiore preoccupazione sembra nascere dall'applicazione, così come viene percepita dagli intervistati, delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, concessioni e aiuti di stato. Si sostiene che le norme sugli appalti e gli aiuti di stato per i servizi di interesse generale non sono chiare. Alcuni contributi, in particolare quelli del settore pubblico, sostengono che le norme in materia di appalti pubblici sono troppo rigide e possono determinare un onere eccessivo per l'amministrazione. Altri contributi, in particolare quelli del settore privato, affermano che le procedure di aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici non sono ancora totalmente trasparenti e competitive e questo crea un ostacolo per il mercato interno. Molti chiedono chiarimenti, in particolare riguardo al concetto di "in-house" o alle norme sulle concessioni e i partenariati pubblico-privato. Viene proposta una revisione delle direttive sugli appalti, in modo da consentire alle autorità pubbliche di tener conto più facilmente di questioni quali la tutela ambientale e le preoccupazioni sociali. In uno dei contributi si afferma che, in pratica, tutti i casi che richiedono una notifica da parte dello stato generano problemi, dal momento che introducono ritardi nelle procedure. Inoltre, vengono citati alcuni casi e questioni specifiche, tra cui:

- la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-519/99 del marzo 2002 riguardante le residenze secondarie in Austria;
- il divieto, da parte della Corte di giustizia europea, di applicare un biglietto di ingresso ridotto nei musei a favore della popolazione locale;
- la sospensione di un sistema di aiuti all'edilizia sociale in Svezia in attesa di una decisione sugli aiuti di stato da parte della Commissione;
- il diniego di una autorizzazione, da parte di una amministrazione regionale, per un sussidio a favore di un impianto locale di macellazione per timori relativi alla sua compatibilità con le norme sugli aiuti di stato della Comunità;
- restrizioni alla libertà di scelta del modello organizzativo contenute nella proposta della Commissione inerente un regolamento sugli obblighi di servizio pubblico del trasporto pubblico locale;
- il degrado dei servizi ferroviari internazionali in conseguenza della normativa comunitaria;
- gli ostacoli ad una efficiente prestazione di servizi imputabili alla prevista riforma del regolamento n. 1191/69;
- le restrizioni imposte dalle direttive sull'energia alla libertà degli Stati membri di organizzare i propri settori dell'elettricità;
- l'impiego di volontari da parte delle organizzazioni sociali, che potrebbe essere considerato un problema in base alle norme sulla concorrenza;
- l'abolizione, in Austria, dei benefici fiscali per l'acquisto di beni prodotti da persone con disabilità per timori legati agli effetti distorsivi sulla concorrenza;

- I finanziamenti comunitari pre-adesione, in pratica non disponibili per i progetti che coinvolgevano società private;
- l'assenza di una normativa comunitaria che rimuova le disparità fra aziende pubbliche e private.

Di contro, molte osservazioni pervenute sottolineano che l'applicazione della normativa comunitaria non ha determinato alcuna indebita restrizione nell'organizzazione dei servizi di interesse generale e nella definizione degli obblighi di servizio pubblico a livello nazionale.

4.7.2. *Alcuni esempi di ostacoli al mercato interno creati a livello nazionale*

Alcuni citano anche situazioni in cui l'ostacolo al completamento del mercato interno è stato introdotto a livello nazionale. Tra tali esempi figurano:

- le procedure di aggiudicazione dei contratti che non siano competitive e trasparenti;
- la preoccupazione delle emittenti private per una possibile inosservanza, da parte degli Stati membri, dell'obbligo loro imposto di definire con precisione la missione di servizio pubblico degli operatori pubblici;
- le discriminazioni fiscali a favore delle imprese pubbliche in uno Stato membro;
- gli ostacoli all'esportazione dei rifiuti dei nuclei familiari privati;
- l'interpretazione restrittiva, da parte delle autorità nazionali, del concetto di recupero nel campo della gestione dei rifiuti;
- l'accesso ai settori assicurativo e del credito;
- gli effetti distorsivi sulla concorrenza esercitati dalle misure di compensazione nazionali degli obblighi di servizio pubblico;
- la limitazione della portata delle attività economiche delle autorità locali nella normativa nazionale;
- le strozzature create nel trasporto merci dalla priorità assegnata al trasporto ferroviario dei viaggiatori in uno Stato membro;
- gli effetti distorsivi sulla concorrenza determinati dalle divergenze dei regimi fiscali nei diversi Paesi membri;
- le implicazioni dell'introduzione dei requisiti in materia ambientale in relazione alla trasmissione e al trasporto dell'elettricità.

4.7.3. *Nessun sostegno ad una ulteriore armonizzazione degli obblighi di servizio pubblico*

E' ampiamente riconosciuto dagli autori dei contributi che, in generale, non è auspicabile alcuna ulteriore armonizzazione degli obblighi di servizio pubblico. In questo contesto viene spesso sottolineata l'importanza del principio di sussidiarietà.

Solo alcuni si dichiarano a favore di un'ulteriore armonizzazione. In uno dei contributi si auspica una progressiva, ulteriore armonizzazione sulla base di relazioni di valutazione periodiche. Vengono specificamente citati i settori dei servizi di emergenza e di informazione geografica. Uno dei contributi sostiene che la Comunità dovrebbe introdurre dei livelli massimi relativamente agli obblighi di servizio pubblico al fine di evitare effetti distorsivi sulla concorrenza. Inoltre, viene proposta un'armonizzazione dei regimi fiscali relativi ai servizi di interesse generale negli Stati membri. Le emittenti private hanno altresì suggerito che la Commissione pubblichi un elenco di definizioni di missioni di servizio pubblico ad uso degli organismi di radiodiffusione negli Stati membri.

4.7.4. *Un vasto interesse per uno scambio flessibile delle buone prassi relativamente all'organizzazione dei servizi*

Si registra un forte interesse per lo scambio di buone prassi e per il benchmarking relativamente all'organizzazione dei servizi. Viene sottolineato come le diverse forme organizzative riscontrabili nei Paesi membri suggeriscano che un confronto possa essere estremamente vantaggioso. Tuttavia, viene messa in evidenza la necessità di evitare un ulteriore onere e una duplicazione dei processi. Molti dei contributi sostengono che i nuovi processi non dovrebbero essere istituzionalizzati e fanno riferimento alla possibilità di avvalersi delle sedi e delle procedure esistenti. Alcuni citano l'applicazione del metodo di coordinamento aperto. Viene altresì suggerito che il luogo per uno scambio delle buone prassi potrebbe essere un osservatorio per la valutazione dei servizi di interesse generale. Molti sollecitano il coinvolgimento di tutte le parti interessate nel processo. Alcuni evidenziano la necessità di tener conto delle differenze regionali e settoriali. Viene messo in evidenza che il processo non deve portare all'introduzione di parametri.

Solamente in alcuni contributi ci si oppone ad un maggiore scambio di buone prassi sulla base del fatto che non sarebbero necessari ulteriori confronti. Alcuni, in particolare, sono riluttanti a sostenere il benchmarking in questo campo.

Tabella 7: Definizione degli obblighi e scelta del modello organizzativo

- **Alcuni evidenziano i problemi legati, ai loro occhi, all'applicazione del diritto comunitario, in particolare nel settore degli appalti e degli aiuti di stato. Vi è una richiesta di maggiore chiarezza delle norme in materia di concessioni e di partenariati pubblico-privato. Alcuni fanno altresì riferimento a situazioni in cui un ostacolo al completamento del mercato interno viene creato a livello nazionale.**
- **Dalle osservazioni pervenute emerge un ampio consenso in merito all'inopportunità di un'ulteriore armonizzazione degli obblighi di servizio pubblico a livello comunitario.**
- **In molti contributi viene espresso interesse per uno scambio flessibile e non burocratico delle buone prassi e delle attività di benchmarking in relazione all'organizzazione dei servizi di interesse generale.**

4.8. **Finanziamento**

4.8.1. *Una forte richiesta di chiarimenti sulle norme di finanziamento*

Una delle questioni chiave sollevate nei contributi pervenuti è la presunta incertezza giuridica in merito alle norme applicabili al finanziamento dei servizi di interesse generale ed in particolare l'applicazione delle norme sugli aiuti di stato. Da tutte le categorie chiamate a rispondere giungono molte richieste di chiarimenti di tali norme. L'esigenza di precisazioni in merito è messa in luce da diverse categorie di partecipanti. L'esigenza di maggiore certezza giuridica viene avvertita, in genere, in relazione ai servizi di interesse generale, ma risulta particolarmente forte a livello locale per quanto riguarda i servizi locali. Alcuni citano altresì le lungaggini procedurali per ottenere aiuti di stato e invocano una semplificazione. Molti formulano espliciti commenti sulla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Altmark, considerata positiva ma non sufficiente a garantire la trasparenza del diritto. Si prevede che le condizioni stabilite dalla Corte verranno chiarite e precisate.

Viene fatto specifico riferimento alla necessità di delucidazioni in merito ai metodi di calcolo dei costi (trasparenza, parametri) e alla natura degli obblighi di servizio pubblico che vengono retribuiti.

Per quanto la richiesta di maggiore certezza giuridica venga avanzata da più parti, non sembra prevalere alcuna opinione specifica sullo strumento da adottare. Alcuni propongono l'introduzione di una deroga in blocco o invocano la linea di condotta proposta dalla Commissione nella sua relazione al Consiglio europeo di Laeken. Altri si dichiarano favorevoli a strumenti diversi, quali la modifica del Trattato, "un quadro giuridico", delle "linee guida", delle "deroghe" o "un elenco negativo". Sono anche pervenute osservazioni in cui si richiede esplicitamente un chiarimento non legislativo delle norme in materia di aiuti di stato. Diversi contributi sembrano confondere la questione di una direttiva quadro con quella della necessità di precisare le norme sugli aiuti di stato. Molte organizzazioni favorevoli ad una direttiva quadro si aspettano che la direttiva fissi le condizioni per il finanziamento dei servizi di interesse generale. Alcune di esse fanno esplicito riferimento agli aiuti di stato, alla concorrenza e a possibili deroghe come a questioni che dovrebbero essere oggetto di una direttiva quadro.

Alcuni dei contributi, in particolare quelli delle associazioni industriali, sottolineano la necessità di una costante e rigida applicazione delle norme in materia di concorrenza e di aiuti di stato. Secondo i loro autori, il quadro esistente è sufficiente e non rende necessario alcun ulteriore chiarimento. Questi contributi sembrano suggerire che una precisazione in materia implicherebbe un'applicazione meno rigida delle norme. Per quanto riguarda il settore della radiodiffusione, in diversi contributi si invoca la piena applicazione della direttiva sulla trasparenza. Uno di essi invita la Commissione a garantire sconti equi, non discriminatori e trasparenti sulle tasse aeroportuali.

Sebbene in alcuni contributi si sostenga che non si sono verificati problemi relativamente all'applicazione delle norme in materia di aiuti di stato, in altri si citano casi in cui l'applicazione di tali norme, stando all'impressione degli autori, avrebbe causato problemi. Oltre agli esempi menzionati al paragrafo 4.7.1, si possono riportare i seguenti casi:

- la creazione di un'associazione per il finanziamento a livello comunale in uno Stato membro;
- la gestione di un servizio pubblico di navi traghetto in una regione scarsamente popolata;
- la prevista revisione del regolamento 1107/70, che potrebbe introdurre un ulteriore onere amministrativo;
- la copertura territoriale nei settori della telefonia mobile e dei servizi a banda larga;
- le restrizioni derivanti dalla separazione strutturale (il c.d. "ultimo miglio") e l'obbligo di fare un'offerta.

4.8.2. *Una richiesta a sostegno della libertà degli Stati membri di stabilire la modalità di finanziamento*

Si registra un ampio consenso in merito alla necessità di salvaguardare la libertà dei Paesi membri di stabilire la modalità di finanziamento di un servizio di interesse generale. Da diversi contributi emerge che in pratica non esiste un'unica, ideale

modalità di finanziamento in grado di adattarsi a tutte le situazioni e i servizi. Si sostiene che gli Stati membri si trovano nella posizione più idonea per scegliere una modalità di finanziamento adeguata che tenga conto delle diverse situazioni e della varietà dei partecipanti. E' necessario preservare la flessibilità degli Stati membri. Viene tuttavia sottolineato che le scelte operate non devono avere effetti distorsivi sulla concorrenza. Sarebbe opportuno esaminare la necessità di introdurre uno strumento legislativo a livello comunitario sulle concessioni ed i partenariati pubblico-privato. Viene altresì messo in evidenza che le norme comunitarie non devono impedire il calcolo della media delle tariffe dei servizi negli Stati membri. E' stato anche menzionato il fatto che il finanziamento diretto del servizio di radiodiffusione pubblico a valere sul bilancio statale in un Paese membro sarebbe incostituzionale. E' stato fatto notare che l'obbligo di invito a gara limita la libertà di scelta delle autorità pubbliche ed è stato chiesto di non imporre a livello comunitario l'indizione di gare di appalto per tutti quei servizi che necessitano di sostegno finanziario. Tuttavia, è stato anche espresso il parere secondo cui il prezzo dovrebbe, in genere, basarsi su una procedura di appalto. Inoltre, è stato sottolineato che la Comunità non dovrebbe introdurre un principio generale di accessibilità delle tariffe per tutti i servizi. Molti chiedono la piena applicazione del principio del recupero dei costi nel settore idrico.

Per quanto riguarda il finanziamento basato su principi di solidarietà, si registra un vasto consenso sul fatto che in questa fase non sia richiesto alcun chiarimento a livello comunitario. Nella maggior parte dei contributi si sostiene che tale aspetto debba restare di competenza degli Stati membri per ragioni di sussidiarietà. Tuttavia, viene altresì notato che i regimi di finanziamento basati su principi di solidarietà negli Stati membri non devono impedire l'apertura dei mercati assicurativi come stabilito nelle direttive comunitarie. Solo alcuni ravvisano l'opportunità di un ulteriore chiarimento a livello comunitario, in particolare allo scopo di ampliare la possibilità di finanziamento basato su principi di solidarietà. Viene altresì citata la possibilità di una valutazione delle buone prassi a livello comunitario.

Viene suggerito, inoltre, che la Comunità dovrebbe mettere a punto degli strumenti di cofinanziamento.

4.8.3. *Opinioni divergenti sulla "scrematura"*

Nei contributi si evidenziano pareri divergenti sulla scrematura. Alcuni sostengono che il problema è diffuso, soprattutto nei settori liberalizzati. Viene sottolineato il fatto che la scrematura porta sempre a risultati inefficaci e contrari all'interesse generale. Il settore dei trasporti viene specificamente citato in diversi contributi. In altri, tuttavia, in particolare quelli pervenuti dal settore industriale, viene espressa l'opinione che in pratica la scrematura non rappresenti un problema. Si sostiene che la questione non si presenta nei settori pienamente liberalizzati. In un contributo si afferma che la scrematura non può essere vista, di per sé, come negativa.

Altri sostengono che la scrematura può avere effetti negativi, in particolare nei casi di determinazione della media delle tariffe e di sovvenzionamento incrociato tra servizi redditizi e servizi in perdita. Si fa riferimento anche ai problemi che possono presentarsi nelle regioni meno popolate. Si sostiene che, laddove vi sia un accesso al mercato di tipo selettivo, la prestazione di servizi universali deve essere attentamente controllata.

Tabella 8: Finanziamento dei servizi di interesse generale

- **Si registra la richiesta di chiarimenti e semplificazioni delle norme che regolano il finanziamento dei servizi di interesse generale, in particolare quelle inerenti gli aiuti di stato. La recente sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Altmark viene ritenuta positiva ma non sufficiente.**
- **Si concorda generalmente sul fatto che gli Stati membri debbano essere liberi di stabilire il metodo più adeguato per il finanziamento di un servizio di interesse generale, a condizione che la concorrenza non subisca effetti distorsivi.**

4.9. Valutazione

Per quanto attiene alla valutazione dei servizi di interesse generale, va notato che molti attribuiscono un diverso grado di importanza all'argomento. Se per alcuni la valutazione è estremamente importante o persino essenziale, altri sembrano considerare tale questione come scarsamente o per nulla importante.

4.9.1. Opinioni divergenti sulla portata della valutazione a livello comunitario

Diversi contributi sostengono che la valutazione realizzata attualmente a livello comunitario, su base settoriale per le diverse industrie di rete e a livello orizzontale nel quadro del processo di Cardiff, sia sufficiente. Alcuni sostengono che la valutazione comunitaria dovrebbe limitarsi ai servizi per i quali esiste uno specifico quadro legislativo a livello europeo, che hanno una dimensione transfrontaliera o cui si applica il metodo del coordinamento aperto. Altri, tuttavia, suggeriscono che tutti i servizi di interesse generale o tutti i servizi di interesse economico generale dovrebbero essere oggetto di valutazione a livello comunitario.

In alcuni contributi si sottolinea come il compito di effettuare una valutazione spetti principalmente all'autorità che ha definito ed organizzato il servizio di interesse generale. La valutazione dovrebbe essere realizzata in genere da autorità nazionali, regionali e locali. In particolare, i servizi locali dovrebbero essere valutati dalle amministrazioni locali. Gli operatori del settore della radiodiffusione evidenziano come le loro attività non dovrebbero essere valutate a livello comunitario. Viene posto l'accento sul fatto che la valutazione su scala comunitaria è significativa solo se le situazioni degli Stati membri sono sufficientemente analoghe.

E' stato anche suggerito che la prestazione di un servizio di interesse generale negli Stati membri debba essere sottoposta a valutazione prima che venga proposta l'apertura del mercato a livello comunitario.

4.9.2. Opinioni divergenti sugli accordi procedurali ed istituzionali

Secondo alcuni, i principi e i criteri comuni dovrebbero essere fissati a livello comunitario, ma la valutazione dovrebbe rimanere di competenza delle autorità degli Stati membri. Altri sono dell'opinione che la Commissione debba effettuare valutazioni a livello comunitario. In diverse osservazioni pervenute, tuttavia, si mette in dubbio il fatto che la Commissione si trovi in una posizione tale da valutare la prestazione di servizi di interesse generale in modo obiettivo e si sostiene l'idea della creazione di un osservatorio europeo indipendente preposto a tale compito. Alcuni

propongono che tale osservatorio sia annesso al parlamento europeo. Viene suggerita altresì l'idea di una rete europea di organi di valutazione.

Per quanto molti contributi suggeriscano l'opportunità di una valutazione orizzontale dei servizi di interesse generale, si sostiene altresì che solo una valutazione settoriale possa essere utile.

E' stato proposto che le disposizioni comunitarie in materia di valutazione vengano fissate in una direttiva quadro.

4.9.3. *La valutazione dovrebbe essere pluridimensionale*

Si registra un vasto consenso, tra gli autori dei contributi, sul fatto che laddove si proceda ad una valutazione dei servizi di interesse generale, questa non dovrebbe basarsi solo su criteri di efficienza economica a breve termine e di concorrenza, ma anche su criteri politici, sociali, economici ed ambientali di più vasta portata. La Comunicazione della Commissione del 2002 su una metodologia di valutazione¹⁵ viene ritenuta adeguata in alcuni contributi, mentre altri suggeriscono che sia necessario un approccio più ampio ed esauriente.

In diversi contributi si suggerisce che la prestazione dei servizi di interesse generale dovrebbe essere valutata, in particolare, rispetto agli obblighi di servizio pubblico in capo al fornitore.

4.9.4. *Ulteriori osservazioni*

Per quanto riguarda il coinvolgimento degli utenti, le indagini svolte presso questi ultimi e la partecipazione delle organizzazioni dei consumatori vengono spesso indicate come gli strumenti più idonei. Sono altresì citati meccanismi di ricorso adeguati. Tra le buone prassi vengono messi in evidenza diversi casi di comitati di cittadini e utenti coinvolti nei processi di valutazione. Alcuni fanno riferimento agli "Eurobarometri" come a utili strumenti, mentre altri ritengono che non lo siano affatto.

In diversi contributi si sottolinea la necessità di una valutazione pluralistica. E' stato proposto che anche le parti sociali dovrebbero interessarsi al processo di valutazione.

E' stata altresì richiamata la necessità di discutere i risultati della valutazione con tutte le parti interessate.

Secondo diversi contributi, i dati rilevanti sarebbero già ampiamente disponibili. Altri sottolineano la necessità di imporre ai fornitori di servizi di interesse generale un obbligo di informazione. In alcuni contributi, in particolare quelli del settore dell'industria, ci si oppone all'introduzione di obblighi vincolanti. Viene messo in evidenza che gli operatori non dovrebbero andare incontro ad alcun onere aggiuntivo. Si suggerisce altresì che l'EUROSTAT potrebbe fornire i dati necessari.

Alcuni contributi evidenziano la necessità di creare parametri comuni sui dati o indicatori comuni a livello comunitario. Viene, tuttavia, menzionata anche la difficoltà di stabilire indicatori utili.

¹⁵

COM(2002) 321

Per quanto riguarda i servizi sociali e sanitari, si sostiene che non esistano ancora parametri di valutazione e che i criteri applicati per la valutazione delle industrie di rete non siano applicabili ai settori sociale e sanitario. Eventuali parametri dovrebbero rispettare i valori del modello sociale europeo, quali gli obiettivi di universalità, equità e solidarietà in campo sanitario.

Tabella 9: *La valutazione dei servizi di interesse generale*

- **Sebbene si registrino opinioni divergenti in merito all'importanza globale della valutazione, vi è ampio accordo sul fatto che la valutazione dovrebbe essere esaustiva e tener conto dei criteri politici, sociali, economici ed ambientali.**
- **Non esiste alcun consenso riguardo alla gamma di servizi che dovrebbero essere oggetto di valutazione o i necessari accordi procedurali ed istituzionali.**

4.10. La dimensione interna

4.10.1. Politica commerciale: un invito alla coerenza e ad una maggiore trasparenza

Relativamente alla politica commerciale, viene sottolineata con vigore la necessità di garantire una certa coerenza tra il quadro normativo interno all'UE e gli obblighi internazionali. Gli accordi internazionali sul commercio non dovrebbero andare al di là di quanto discusso e concordato in seno all'Unione europea. Di contro, viene anche messo in evidenza come il quadro interno debba conformarsi agli obblighi imposti dall'OMC.

Per quanto riguarda i negoziati nel quadro dell'OMC, diverse organizzazioni chiedono un maggiore flusso di informazioni e una maggiore trasparenza in ordine allo sviluppo dei negoziati.

Alcuni contributi pervenuti dall'industria sottolineano come le aziende dell'UE si aspettino che la Comunità negozi un'ulteriore apertura del mercato nel quadro dei negoziati OMC, al fine di creare nuove opportunità commerciali per le società europee. Altri suggeriscono che la Comunità non dovrebbe accettare un'ulteriore apertura del mercato nel quadro dell'OMC prima che si sia proceduto ad una valutazione dei processi di liberalizzazione in corso. E' stato anche proposto che l'assunzione di ulteriori impegni venga subordinata all'effettivo processo di liberalizzazione nei paesi terzi.

In numerosi contributi si evidenzia la necessità di proteggere i servizi pubblici nei negoziati internazionali sul commercio e di garantire che l'UE e gli Stati membri conservino la capacità di definire un quadro normativo ed istituzionale che garantisca l'efficace adempimento, da parte dei fornitori dei servizi di interesse generale, alla missione di servizio pubblico loro affidata. Si dovrebbe poter continuare a regolamentare in modo non discriminatorio i servizi di interesse generale e ad imporre gli obblighi di servizio pubblico. Alcuni contributi arrivano a suggerire una revisione dell'accordo GATS, al fine di migliorare la tutela dei servizi di interesse generale.

Più specificamente, i rappresentanti delle realtà locali e regionali affermano che gli accordi commerciali internazionali non debbano interferire con le decisioni delle autorità locali e regionali in merito ai servizi di interesse generale. I negoziati commerciali internazionali dovrebbero servire a rafforzare la democrazia e

l'autonomia di gestione a livello locale, piuttosto che portare alla liberalizzazione dei servizi pubblici erogati dalle autorità locali.

In diversi contributi si suggerisce che nel quadro dell'OMC dovrebbe essere negoziata un'eccezione per tutti i servizi di interesse generale. Viene altresì proposto che non vengano presi in considerazione i servizi non economici. Altri sostengono che alcuni servizi, come quelli di approvvigionamento idrico, delle acque reflue, sanitari, dell'istruzione e i servizi sociali, dovrebbero essere esentati dagli obblighi imposti dall'OMC. Tuttavia, si ritiene altresì che l'inclusione della questione dell'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua nel campo di applicazione del GATS avrebbe scarso impatto, dal momento che i governi sarebbero comunque liberi di decidere come organizzare tale fornitura e distribuzione nel territorio di loro competenza.

Per quanto riguarda i servizi audiovisivi e di radiodiffusione, viene espressa l'opinione che tali servizi dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del GATS e potrebbero essere trattati in modo più adeguato in una distinta convenzione internazionale sulla diversità culturale. Di contro, c'è chi sostiene che i servizi culturali non dovrebbero essere isolati dagli altri tipi di servizi.

Da alcuni contributi si rileva la necessità di un ulteriore chiarimento dell'approccio comunitario ai servizi di interesse generale nel contesto dei negoziati commerciali internazionali. Viene altresì messo in evidenza che la terminologia dell'OMC e la terminologia adottata nella legislazione interna alla Comunità non sono identiche. Viene proposta l'inclusione di una definizione dei servizi pubblici in una direttiva quadro che possa essere utilizzata anche nel quadro dell'OMC.

Altri contributi fanno riferimento alla necessità di garantire che, nei negoziati internazionali sul commercio, coloro che investono nelle imprese di recente privatizzazione siano tutelati contro i repentini cambiamenti nelle politiche di governo e che si tenga conto dei requisiti specifici di alcuni servizi di interesse generale, quali i servizi postali, le comunicazioni elettroniche, il trasporto pubblico o la salute pubblica.

4.10.2. La politica di cooperazione allo sviluppo: il ruolo essenziale dei servizi pubblici di base

Nei contributi viene ampiamente riconosciuta la fondamentale importanza dei servizi di base di interesse generale ai fini dello sviluppo dei paesi più poveri. Tuttavia, sebbene diversi autori accolgano con favore l'inserimento della cooperazione allo sviluppo nel Libro verde, altri sono del parere che quest'ultimo non avrebbe dovuto trattare tale argomento, in quanto sarebbe stato meglio affrontarlo in un dibattito separato.

Secondo numerosi contributi, le necessità dei cittadini dei paesi più poveri e le loro specifiche condizioni di vita dovrebbero servire da punto di partenza per la definizione di una strategia di sviluppo. Alcuni fanno allusione alla necessità di una serrata cooperazione con i responsabili delle decisioni a livello locale nei paesi in via di sviluppo e ad un coinvolgimento degli utenti nella gestione dei servizi. Viene evidenziata la possibilità di trasferire know-how dalle industrie dell'UE ai paesi in via di sviluppo. Altri contributi, tuttavia, mettono in guardia riguardo al fatto che le soluzioni offerte dagli Stati membri europei possano non essere adeguate alle

situazioni specifiche dei paesi in via di sviluppo. L'Europa dovrebbe promuovere il proprio modello di società e gli stessi principi dovrebbero applicarsi ai servizi di interesse generale nell'Unione europea e nei paesi in via di sviluppo. Tuttavia, viene altresì indicato che i parametri non sono sempre gli stessi e devono essere adeguati alle specifiche necessità di tali paesi.

L'accesso ai finanziamenti e la capacità di attirare investimenti privati esteri sono considerati i problemi principali. A tale riguardo, vengono menzionati l'importanza dell'apertura del mercato, la creazione di un ambiente politico, economico e normativo stabile, l'integrazione regionale e la necessità di tutelare gli investimenti. Viene anche messa in evidenza l'esigenza di rafforzare il settore privato dei paesi in via di sviluppo, anche se molti mettono in guardia contro una privatizzazione forzata, dal momento che questa può non essere sempre la soluzione più adeguata. La politica commerciale dell'UE non dovrebbe ostacolare lo sviluppo dei servizi di interesse generale nei paesi in via di sviluppo. In molti contributi viene sottolineato come i partenariati pubblico-privato siano uno strumento particolarmente utile e debbano essere promossi ed incoraggiati. Il sostegno delle iniziative multidonatori, come lo strumento *Public Private Infrastructure Advisory Facility* (PPIAF), viene indicato quale mezzo per incentivare gli investimenti nel settore privato.

Viene anche sottolineata la particolare importanza di alcuni settori, come quello idrico, dell'energia, dei trasporti pubblici e dei dati geografici. I contributi pervenuti dal settore della radiodiffusione suggeriscono che uno strumento internazionale potrebbe contribuire a sostenere il pluralismo nei paesi in via di sviluppo.

Stando a diversi contributi, si dovrebbero migliorare il coordinamento e la cooperazione all'interno dell'Unione europea. Alcuni sostengono che dovrebbe essere erogato un maggiore sostegno finanziario o che si dovrebbe migliorare la fornitura dei servizi di interesse generale nei paesi in via di sviluppo. Viene altresì suggerito che il finanziamento debba essere maggiormente mirato. Alcuni rilevano la necessità di rivedere le relative procedure dell'Unione europea. Viene anche fatto riferimento alla necessità di una riforma della politica agricola comune in modo da consentire ai paesi in via di sviluppo di diventare competitivi.

Diversi contributi suggeriscono l'inclusione delle disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo in una direttiva quadro.

La Comunicazione della Commissione del 3 giugno 2003 sulla riforma dei servizi pubblici nei paesi in via di sviluppo viene richiamata come valida base per ulteriori discussioni¹⁶.

Tabella 10: La dimensione internazionale

- **Viene palesemente avanzata la richiesta di garantire che le posizioni assunte dalla Comunità nei negoziati commerciali internazionali siano pienamente conformi al quadro normativo interno dell'UE.**
- **In diversi contributi si rileva l'esigenza di maggiore informazione e trasparenza in ordine ai negoziati commerciali internazionali.**

¹⁶

La riforma delle aziende di Stato nei paesi in via di sviluppo, in particolare i servizi pubblici: la necessità di valutare tutte le opzioni, comunicazione della Commissione, COM(2003) 326 del 3.6.2003

- **E' ampiamente riconosciuta la fondamentale importanza dei servizi essenziali ai fini dello sviluppo dei paesi in via di sviluppo. L'accesso ai finanziamenti e la capacità di attirare investimenti esteri sono considerati il principale problema.**

ALLEGATO 1: TABELLA RIASSUNTIVA DI TUTTI I QUESITI PROPOSTI AI FINI DELLA DISCUSSIONE

Quale modello di sussidiarietà?

- (1) Lo sviluppo di servizi di interesse generale di alta qualità dovrebbe essere incluso fra gli obiettivi comunitari? Sarebbe necessario attribuire alla Comunità ulteriori poteri giuridici nel settore dei servizi di interesse generale economici e non economici?
- (2) È necessario chiarire in che modo sono ripartite le responsabilità fra la Comunità e le amministrazioni degli Stati membri? Si avverte l'esigenza di chiarire il concetto di servizi che non incidono sugli scambi fra gli Stati membri? In caso affermativo, come si dovrebbe procedere?
- (3) Esistono servizi (diversi da quelli forniti dalle grandi industrie di rete) per i quali si dovrebbe creare un quadro regolamentare a livello comunitario?
- (4) Il quadro istituzionale dovrebbe essere migliorato? In che modo? Quali dovrebbero essere i rispettivi ruoli delle autorità della concorrenza e della regolamentazione? Sussistono i presupposti per la creazione di un regolatore europeo per ogni industria regolamentata o di reti strutturate a livello europeo di regolatori nazionali?

Normativa specifica per settore e quadro giuridico generale

- (5) È auspicabile un quadro comunitario generale per i servizi di interesse generale? Quale sarebbe il valore aggiunto rispetto all'attuale normativa settoriale? Quali settori e quali temi e diritti dovrebbero essere trattati? Quale strumento si dovrebbe utilizzare (direttiva, regolamento, raccomandazione, comunicazione, linee guida, accordo interistituzionale)?
- (6) Quale è stato fino ad oggi l'impatto della regolamentazione specifica per settore? Ha determinato incoerenze?

Servizi economici e non economici

- (7) È necessario specificare ulteriormente i criteri applicati per determinare se un servizio sia di natura economica o non economica? Si dovrebbe chiarire la posizione delle organizzazioni non-profit e delle organizzazioni che svolgono funzioni preminentemente sociali?
- (8) Quale dovrebbe essere il ruolo della Comunità rispetto ai servizi non economici di interesse generale?

Una serie comune di obblighi

- (9) Esistono altri requisiti che dovrebbero essere inclusi in un comune concetto di servizi di interesse generali? Quanto sono efficaci gli attuali requisiti in termini di raggiungimento degli obiettivi di coesione sociale e territoriale?
- (10) Tutti o alcuni di questi requisiti dovrebbero essere estesi ai servizi a cui attualmente non sono applicati?

- (11) Quali aspetti della regolamentazione di questi requisiti dovrebbero essere considerati a livello comunitario e quali quelli lasciati agli Stati membri?
- (12) Questi requisiti sono stati effettivamente attuati nei settori di pertinenza?
- (13) Tutti o alcuni di questi requisiti dovrebbero essere applicati anche ai servizi di interesse generale di natura non economica?

Obblighi specifici per settore

- (14) Quali tipi di servizi di interesse generale potrebbero creare problemi in termini di sicurezza degli approvvigionamenti? La Comunità dovrebbe adottare misure aggiuntive?
- (15) Si dovrebbero adottare misure aggiuntive a livello comunitario per migliorare l'accesso alla rete e l'interconnettività? In quali settori? Quali misure si dovrebbero prevedere, in particolare rispetto ai servizi transfrontalieri?
- (16) Quali altri obblighi di servizio pubblico specifici per settore dovrebbero essere considerati?
- (17) Si dovrebbe riconsiderare la possibilità di adottare a livello comunitario misure concrete a tutela del pluralismo? Quali misure si potrebbero prevedere?

Definizione degli obblighi e scelta del modello organizzativo

- (18) Siete a conoscenza di casi in cui le norme comunitarie hanno indebitamente limitato le modalità di organizzazione dei servizi di interesse generale o quelle di definizione degli obblighi di servizio pubblico a livello nazionale, regionale o locale? Siete a conoscenza di casi in cui le modalità di organizzazione dei servizi di interesse generale o di definizione degli obblighi di servizio pubblico a livello nazionale, regionale o locale costituiscono un ostacolo al completamento del mercato interno?
- (19) Gli obblighi di servizio pubblico specifici per il servizio dovrebbero essere maggiormente armonizzati a livello Comunitario? Per quali servizi?
- (20) Occorre un maggiore scambio di prassi ottimali e benchmarking in ordine ad aspetti che riguardano l'organizzazione di servizi di interesse generale nell'Unione? Chi dovrebbe essere coinvolto e quali dovrebbero essere i settori destinatari?

Finanziamento

- (21) Siete a conoscenza di casi in cui il diritto comunitario e in particolare l'applicazione delle norme sugli aiuti di stato hanno impedito il finanziamento di servizi di interesse generale o determinato scelte inefficaci?
- (22) Si dovrebbe prediligere una modalità specifica di finanziamento sotto il profilo della trasparenza, della responsabilità, dell'efficienza, degli effetti redistributivi o della concorrenza? In caso affermativo, la Comunità dovrebbe adottare misure adeguate?
- (23) Esistono settori e/o circostanze in cui l'ingresso sul mercato dopo una sorta di "scrematura" può risultare inefficace e contrario all'interesse pubblico?

- (24) Le conseguenze e i criteri del finanziamento basato su principi di solidarietà dovrebbero essere specificati a livello comunitario?

Valutazione

- (25) Come dovrebbe essere organizzata a livello comunitario la valutazione delle prestazioni dei servizi di interesse generale? Quali disposizioni istituzionali si dovrebbero adottare?
- (26) Quali aspetti dovrebbero riguardare i processi di valutazione comunitari? Quali dovrebbero essere i criteri per le valutazioni a livello comunitario? Quali servizi di interesse generale dovrebbero essere inclusi in una valutazione a livello comunitario?
- (27) Come potrebbero partecipare i cittadini alla valutazione? Esistono esempi di buona prassi?
- (28) Come si può migliorare la qualità dei dati per le valutazioni? In particolare, fino a che punto gli operatori possono essere obbligati a fornire dati?

Politica commerciale

- (29) Esiste uno specifico ambito all'interno della Comunità europea che merita particolare attenzione quando si discute di servizi di interesse generale nei negoziati internazionali sul commercio? Prego specificare.

Cooperazione allo sviluppo

- (30) In che modo la Comunità potrebbe sostenere e promuovere al meglio gli investimenti nei servizi essenziali necessari nei paesi in via di sviluppo nel quadro della sua politica di cooperazione allo sviluppo?

ALLEGATO 2: ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI CHE HANNO PRESENTATO I PROPRI CONTRIBUTI¹⁷

- 1 ACFCI - ASSEMBLÉE DES CHAMBRES FRANÇAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
- 2 AFEC - ASSOCIATION FRANÇAISE D'ÉTUDE DE LA CONCURRENCE
- 3 AK WASSER IM BUNDESVERBAND BUERGERINITIATIVEN UMWELTSCHUTZ E.V. - BBU
- 4 AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE TO THE EUROPEAN UNION
- 5 AMT DER VORARLBERGER LANDESREGIERUNG
- 6 AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG
- 7 ARBEITERWOHLFAHRT AWO BUNDESVERBAND
- 8 ARD - ZDF UND DEUTSCHLANDRADIO
- 9 ASOCIACIÓN DE ADMINISTRACIONES LOCALES DE SEGUNDO NIVEL, ARCO LATINO
- 10 ASSEMBLÉE DES RÉGIONS D'EUROPE - AER
- 11 ASSEMBLÉE NATIONALE DÉLÉGATION PR L'U.E.
- 12 ASSOCIACION PAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO - AEAS - AGA
- 13 ASSOCIATION DES MAIRES DE GRANDES VILLES DE FRANCE
- 14 ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE TRANSPORTS DE FRET
- 15 ASSOCIATION EUROPÉENNE DES ELUS DE MONTAGNE - AEM
- 16 ASSOCIATION EUROPÉENNE DES RADIOS - AER
- 17 ASSOCIATION FRANÇAISE EUROPARTENAIRES
- 18 ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TECHNICIENS, EXPERTS ET CHERCHEURS AITEC
- 19 ASSOCIATION OF COMMERCIAL TELEVISION IN EUROPE ACT
- 20 ASSOCIATION OF EUROPEAN BORDER REGIONS AEBR

¹⁷ L'elenco include tutte le organizzazioni che hanno inviato i propri contributi autorizzando la pubblicazione delle opinioni quivi espresse

- 21 ASSOCIATION OF EUROPEAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY - EUROCHAMBRES
- 22 ASSOCIATION OF THE PROVINCIAS OF THE NETHERLANDS
- 23 ASSOCIATION POUR UNE TAXATION DES TRANSACTIONS FINANCIÈRES POUR L'AIDE AUX CITOYENS - ATTAC
- 24 ASSOCIAZIONE INDIPENDENTE DI CONSUMATORI ALTROCONSUMO
- 25 ASSONIME ASSOCIAZIONE ITALIANA TRA LE SOCIETÀ PER AZIONI
- 26 AVIS DU FORUM EUROPÉEN DE L'ÉNERGIE ET DES TRANSPORTS SUR LE LIVRE VERT
- 27 BÄCHLE GÜNTER
- 28 BARBIER MAXIME
- 29 BÄRLUND GUNNAR
- 30 BEREICH WASSERWIRTSCHAFT - BGW
- 31 BERLINGERIO GIANNA ELIZA
- 32 BNP PARISBAS
- 33 B.J.P.
- 34 BUNDESARBEITSKAMMER
- 35 BUNDESSEKTION AHS DER ÖSTERREICHISCHEN GEWERKSCHAFT
- 36 BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN ENTSORGUNGSWIRTSCHAFT E.V. - BDE
- 37 BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN GAS- UND WASSERWIRTSCHAFT E.V.
- 38 BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE
- 39 BUNDESVERBAND INFORMATIONSWIRTSCHAFT TELEKOMMUNIKATION UND NEUE MEDIEN
- 40 BUNDESVEREINIGUNG DER KOMMUNALEN SPITZENVERBÄNDE
- 41 BÜROGEMEINSCHAFT DER BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN, BAYERISCHEN UND SÄCHSISCHEN KOMMUNEN
- 42 CAISSES NATIONALES FRANÇAISES EN CHARGE DE L'ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE
- 43 CARITAS ÖSTERREICH
- 44 CARITAS VLAANDEREN

- 45 CBI CONFEDERATION OF BRITISH BUSINESS
- 46 CEDAG
- 47 CENTRALE GENERALE DES SERVICES PUBLICS - CGSP
- 48 CENTRE EUROPÉEN DES ENTREPRISES À PARTICIPATION PUBLIC ET DES ENTREPRISES D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL
- 49 CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET D'INFORMATION SUR L'ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPÉRATIVE - CIRIEC
- 50 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSRIE DE PARIS - CCIP
- 51 CHARTERED SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY
- 52 CHRISTELIJKE CENTRALE VAN DE OPENBARE DIENSTEN - TRADE UNION OF PUBLIC SERVICE WORKERS - CCOD - CCSP
- 53 CITTADINANZATTIVA
- 54 COALITION FOR FAIR COMPETITION IN THE SERVICES MARKET
- 55 COLLÈGE INTERMUTUALISTE NATIONAL - CIN
- 56 COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES - CEA
- 57 COMITÉ EUROPÉEN DE LIAISON SUR LES SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
- 58 COMMISSION FOR COMMUNICATIONS REGULATION
- 59 COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE
- 60 COMMUNITY OF EUROPEAN RAILWAYS - CER
- 61 CONFÉDÉRATION DES ORGANISATIONS FAMILIALES DE L'UNION EUROPÉENNE
- 62 CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES DISTRIBUTEURS D'ENERGIE PUBLICS COMMUNAUX - CEDEC
- 63 CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SYNDICATS INDÉPENDANTS
- 64 CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL - CGT
- 65 CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE
- 66 CONFEDERATION OF UNIONS FOR ACADEMIC PROFESSIONALS IN FINLAND - AKAVA
- 67 CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES – CSF
- 68 CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

- 69 CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D'EUROPE
- 70 CONFÉRENCE DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES
- 71 CONFÉRENCE DES VILLES DE L'ARC ATLANTIQUE
- 72 CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE - CNIG
- 73 CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS FAMILIALES LAÏQUES
- 74 CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE - CLCV
- 75 CONSUMERS' ASSOCIATION
- 76 CONVENTION OF SCOTTISH LOCAL AUTHORITIES - COSLA
- 77 COORDINAMENTO TECNICO REGIONI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO - REGIONE CALABRIA
- 78 COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS - CEMR
- 79 COURIVAUD HENRI
- 80 DAUDIER CORINNE
- 81 DEUTSCHE BAHN AG - DB AG
- 82 DEUTSCHE SOZIALVERSICHERUNG EUROPAVERTRETUNG
- 83 DEUTSCHE TELEKOM
- 84 DEUTSCHER BUND VERBANDLICHER WASERWIRTSCHAFT
- 85 DEUTSCHER FÜHRUNGSKRÄFTEVERBAND
- 86 DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND
- 87 DEUTSCHER KULTURRAT
- 88 DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE
- 89 DR PALMER - STAATSMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG
- 90 ECOLO
- 91 EDF

- 92 EMBASSY OF ICELAND
- 93 EMPLOYERS' CONFEDERATION OF SERVICE INDUSTRIES
- 94 EPSU - EUROCITIES & CEMR
- 95 EU-REPRÄSENTANZ DES PARITÄTISCHEN WOHLFAHRTSVERBANDES - GESAMTVERBAND E.V.
- 96 EUROCADRES - COUNCIL OF EUROPEAN PROFESSIONAL AND MANAGERIAL STAFF
- 97 EUROCITIES
- 98 EUROGAS
- 99 EUROPEAN ASSOCIATION OF PARITARIAN INSTITUTIONS - AEIP
- 100 EUROPEAN ASSOCIATION OF PHARMACEUTICAL FULL-LINE WHOLESALERS
- 101 EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES - EASPD
- 102 EUROPEAN BROADCASTING UNION – EBU - UER
- 103 EUROPEAN COMMUNITY OF CONSUMER CO-OPERATIVES - EUROCOOP
- 104 EUROPEAN COMPETITIVE TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION - ECTA
- 105 EUROPEAN CONSTRUCTION INDUSTRY FEDERATION - FIEC
- 106 EUROPEAN CONSUMERS' ORGANISATION
- 107 EUROPEAN EMERGENCY NUMBER ASSOCIATION - EENA
- 108 EUROPEAN EXPRESS ASSOCIATION - EEA
- 109 EUROPEAN FEDERATION FOR DIACONIA - EURODIACONIA
- 110 EUROPEAN FEDERATION OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL SERVICES
- 111 EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS – EPSU
- 112 EUROPEAN FIRST CONSULTING - EFC
- 113 EUROPEAN HEALTH MANAGEMENT ASSOCIATION
- 114 EUROPEAN INDUSTRY ASSOCIATION UNICE
- 115 EUROPEAN LIAISON COMMITTEE FOR SOCIAL HOUSING - CECODHAS

- 116 EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES - EMTA
- 117 EUROPEAN NEWSPAPER PUBLISHER'S ASSOCIATION
- 118 EUROPEAN ORGANISATION OF THE FINNISH TRADE UNIONS IN THE PUBLIC SECTORS - FIPSU
- 119 EUROPEAN PASSENGERS' FEDERATION (EPD) - BOND VAN TREIN-, TRAM- EN BUSGEBREUIKERS (BTTB) VZW
- 120 EUROPEAN ROUND TABLE OF CHARITABLE SOCIAL WELFARE ASSOCIATIONS - ETWELFARE
- 121 EUROPEAN SOCIAL ACTION NETWORK - ESAN
- 122 EUROPEAN SOCIAL, ORGANIOSATIONAL AND SCIENCE CONSULTANCY - ESOSC
- 123 EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS NETWORK OPERATORS - ETNO
- 124 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION - TUC
- 125 EUROPEAN TRANSPORT WORKERS' FEDERATION
- 126 EUROPEAN UNION OF CHRISTIAN DEMOCRATIC WORKERS - EUCDW
- 127 EUROPEAN UNION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF WATER SUPPLIERS AND WASTE WATER SERVICES
- 128 EUROPEAN VOLUNTEER CENTRE - EVC
- 129 EURO-SCHULEN-ORGANISATION
- 130 EVANGELISCHE KIRCHE IN DEUTSCHLANDKOMMISSARIATES - DW-EKD
- 131 FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTUREL DE FRANCE
- 132 FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SYNDICATS DES MINES, DE LA CHIMIE ET DE L'ENERGIE
- 133 FÉDÉRATION EUROPÉENNE DU PERSONNEL DES SERVICES PUBLICS – EUROFEDOP
- 134 FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ENTREPRISES GESIONNAIRES DE SERVICES AUX EQUIPEMENTS À L'ÉNERGIE ET À L'ENVIRONNEMENT - FG3E
- 135 FÉDÉRATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE - FNMF
- 136 FÉDÉRATION NATIONALE DES COLLECTIVITÉS CONCÉDANTES ET RÉGIES - FNCCR
- 137 FÉDÉRATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT
- 138 FÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES D'HLM - FÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS COOPERATIVES D'HABITATIONS À LOYES MODÉRÉS - FNSCHLM

- 139 FÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS D'ECONOMIE MIXTE
- 140 FEDERATION OF CATHOLIC FAMILY ASSOCIATIONS IN EUROPE FCFAE
- 141 FEDERATION OF EUROPEAN DIRECT MARKETING - FEDMA
- 142 FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA - FEDERCASA
- 143 FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ENERGIA
- 144 FERPA
- 145 FINLANDS KOMMUNFÖRBUND
- 146 FINNISH CONSUMER AGENCY & OMBUDSMAN
- 147 FINNISH CONSUMERS' ASSOCIATION
- 148 FINNISH MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY
- 149 FORUM DE DELPHES
- 150 FRANCE TÉLÉCOM
- 151 FREE AND FAIR POST INITIATIVE - FFPI
- 152 GAZ DE FRANCE
- 153 GEW RHEINENERGIE AG
- 154 GEWERKSCHAFT ÖFFENTLICHER DIENST - GÖD
- 155 GRAHN SVEN
- 156 GROUPEMENT DES AUTORITÉS RESPONSABLES DU TRANSPORT - GART
- 157 HILSCHER MARIE-ANNA
- 158 HOHEREN KOMMUNALVERBÄNDE - HKV
- 159 INDECOSA CGT
- 160 INITIATIVE POUR DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE EN EUROPE - ISUPE
- 161 INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
- 162 INSTITUT FÜR SOZIALDIENSTE

- 163 INTERNATIONAL COMMUNICATIONS ROUND TABLE ICRT - BELGIUM
- 164 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF THE AUSTRIAN MEDICAL CHAMBER
- 165 INTERNATIONAL FEDERATION OF INDUSTRIAL ENERGY CONSUMERS
- 166 IRISH CONGRESS OF TRADE UNIONS
- 167 ISTITUTO DI ECONOMIA E POLITICA DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE), UNIVERSITÀ BOCCONI,IEFE
- 168 KAY BROSE
- 169 LA POSTE
- 170 LA RATP
- 171 LANDES HAUPTSTADT STUTTGART
- 172 LEIPZIGER VERKEHRSBETRIEBE (LVB) GMBH
- 173 LIGUE DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME FIDH
- 174 LOCAL GOVERNMENT INTERNATIONAL BUREAU
- 175 LONDON'S EUROPEAN OFFICE
- 176 MAJOR METROPOLISES GROUP OF PUBLIC TRANSPORT UNDERTAKINGS
- 177 MASSIP DANIELLE
- 178 MEDEF
- 179 MEDIASET SPA
- 180 MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
- 181 MINISTRY OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS
- 182 MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF THE HELLENIQUE REPUBLIC
- 183 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
- 184 MOUVEMENT INTERNATIONAL ATD QUART MONDE
- 185 MOUVEMENT OUVRIER CHRÉTIEN FLAMAND ACW

- 186 MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE - MGEN
- 187 MYNARD JACQUES
- 188 NATIONAL CONSUMER COUNCIL
- 189 NETHERLANDS IINSTITUTE FOR CARE AND WELFARE
- 190 NORWEGIAN CONSUMER COUNCIL
- 191 OBERÖSTERREICHISCHER GEMEINDEBUND
- 192 OFFICE OF GAZ AND ELECTRICITY MARKETS
- 193 OFFICE OF WATER SERVICES - OFWAT
- 194 ÖSTERREICHISCHE APOTHEKERKAMMER
- 195 ÖSTERREICHISCHE GEWERKSCHAFTSBUND
- 196 ÖSTERREICHISCHE LEHRERINNEN INITIATIVE - ÖLI-UGÖD
- 197 ÖSTERREICHISCHER GEMEINDEBUND
- 198 ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK
- 199 ÖSTERREICHISCHER STÄDTEBUND
- 200 PARITÄTISCHE WOHLFAHRTSVERBAND
- 201 PERFORMING ARTS EMPLOYERS ASSOCIATIONS LEAGUE EUROPE - PEARLE
- 202 PERMANENT REPRESENTATION OF THE NETHERLANDS TO THE EU
- 203 PERMANENT REPRESENTATION TO THE EUROPEAN UNION
- 204 PEUGNIEZ ERIC
- 205 PHARMACUETICAL GRUOP OF THEEUROPEAN UNION - PGEU
- 206 PLATFORM OF EUROPEAN SOCIAL NGO'S - PLATE-FORME DES ONG EUOPÉENNES DU SECTEUR SOCIAL
- 207 PORTS DE FRANCE
- 208 PORTUGESE ENERGY REGULATOR

209 POSTEUROP HEADQUARTERS

210 PUBLIC UTILITIES COMMISSION OF LATVIA

211 RED CROSS/ EU OFFICE

212 REGIONE AUTONOMA FRIULI -VENEZIA GIULIASERVIZIO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA

213 REPRESENTATION PERMANENTE DE L' IRLANDE AUPRES DE L'U.E.

214 REPRESENTATION PERMANENTE DE LA BELGIQUE AUPRES DE L'U.E.

215 REPRÉSENTATION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRES DE L'U.E.

216 ROYAL COLLEGE OF NURSING

217 ROYAL MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY

218 ROYAL NATIONAL INSTITUTE OF THE BLIND - RNIB - NOLAN QUIGLEY

219 RWE AKTIENGESELLSCHAFT

220 S.N.C.F.

221 SABART GILLES

222 SEA PORTS ORGANISATION ESPO

223 SEEBOHM RICHARD

224 SIEMENS-BETRIEBSKRANKENKASSE SV

225 SMO NEUROLOGISCHE REHABILITATION - DR. PETER GIRARDI

226 SOCIAL PROTECTION COMMITTEE - SPC

227 SPD BERLIN

228 SPDE - VÉOLIA - ONDEO SERVICES - SAUR - SOGEDO - ALTEAU - SEFO - SAEDE

229 STÄNDIGE VERTRETUNG DEUTSCHLAND - EU, ABT. WIRTSCHAFT

230 STIB - MIVB

231 STRATHCLYDE PASSENGER TRANSPORT - SPT

- 232 SUEZ
- 233 SWEDISH FEDERATION OF COUNTY COUNCILS (SFCC) AND THE SWEDISH ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES - SALA
- 234 TELECOM ITALIA
- 235 TELEFONICA S.A.
- 236 THE INSTITUTE OF DIRECTORS
- 237 UK ASSOCIATION OF ELECTRICITY PRODUCERS
- 238 UMWELT DACHVERBAND
- 239 UNABHÄNGIGE BILDUNGSGEWERKSCHAFT
- 240 UNI-EUROPA
- 241 UNION DES TRANSPORTS PUBLICS UTP
- 242 UNION EUROPÉENNE DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE
- 243 UNION INTERNATIONALE DU TRANSPORT PUBLIC - UITP - EUROTEAM
- 244 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
- 245 UNION NATIONALE DES SERVICES PUBLICS - UNSPIC
- 246 UNION OF EMPLOYER'S ASSOCIATION
- 247 UNION OF PROFESSIONAL ENGINEERS IN FINLAND
- 248 UNION OF SERVICE AND COMMUNICATION EMPLOYEES - SEKO
- 249 UNION OF THE ELECTRICITY INDUSTRY EURELECTRIC
- 250 UNION SOCIALE POUR L'HABITAT
- 251 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID - JUAN DE LA CRUZ FERRER
- 252 USINE D'ELECTRICITÉ DE METZ
- 253 VEOLIA ENVIRONNEMENT
- 254 VERBAND DER ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT

- 255 VERBAND DER INDUSTRIELLEN ENERGIE- UND KRAFTWIRTSCHAFT E.V. - VIK
- 256 VERBAND DER PPRIVATKRANKENSANSTALTEN ÖSTERREICHS - UEHP
- 257 VERBAND DER VERBUNDUNTERNEHMEN UND REGIONALEN ENERGIEVERSORGER IN DEUTSCHLAND - VRE - E.V.
- 258 VERBAND DEUTSCHER VERKEHRSUNTERNEHMEN - VDV
- 259 VERBAND KOMMUNALER UNTERNEHMEN E.V. - VKU
- 260 VERBAND KOMMUNALER UNTERNEHMEN ÖSTERREICHS - VKÖ
- 261 VERBAND PRIVATER RUNDFUNK UND TELEKOMMUNIKATION E.V. VPRT
- 262 VERBINDUNGSSTELLE DER ÖSTERREICHISCHEN BUNDESLÄNDER
- 263 VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN VBO - FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE - FEB
- 264 VEREINIGUNG DER BAYERISCHEN WIRTSCHAFT E.V.
- 265 VEREINTE DIENSTLEISTUNGSGEWERKSCHAFT
- 266 VERENIGING VAN NEDERLANDS GEMEENTEN
- 267 VERTRETUNG DES DEUTSCHEN INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERTAGES BEI DER E.U.
- 268 VLAAMSE CONFEDERATIE VAN SOCIAL PROFIT ONDERNEMINGEN (VCSP0)
- 269 WATER RESOURCES AND PUBLIC UTILITIES OF THE REGIONE LOMBARDIA
- 270 WATERVOICE
- 271 WIENER DACHVERBAND FÜR SOZIAL-ÖKONOMISCHE EINRICHTUNGEN
- 272 WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH
- 273 ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN HANDWERKS